SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 129° — Numero 232

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 3 ottobre 1988 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 00100 ROMA CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVERTENZA

A decorrere dal 1° gennaio 1988 i bandi dei concorsi, i diari delle relative prove d'esame e ogni altro avviso riguardante tale materia, sono pubblicati nella serie speciale CONCORSI *ed* ESAMI che esce il martedì e il venerdì ed è posta in vendita nelle edicole.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 febbraio 1988.

Modificazioni allo statuto dell'Università cattolica del «Sacro Cuore» di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università cattolica del «Sacro Cuore» di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2030, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università cattolica del «Sacro Cuore» di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

L'art. 112 relativo alla scuola di specializzazione in ginecologia ed ostetricia è soppresso.

Art. 2.

L'art. 156, relativo alla scuola di specializzazione in tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio, che muta denominazione in malattie dell'apparato respiratorio, è soppresso.

Art. 3.

Gli articoli da 167 a 171, relativi alla scuola di specializzazione in geriatria e gerontologia, che muta denominazione in geriatria, sono soppressi.

Art. 4.

Dopo l'art. 293 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi al riordinamento delle scuole di specializzazione in geriatria, in ginecologia ed ostetricia, in malattie dell'apparato respiratorio:

Scuola di specializzazione in geriatria

Art. 294. — È istituita la scuola di specializzazione in geriatria presso l'Università cattolica del «Sacro Cuore» di Milano.

La scuola ha lo scopo di conferire la necessaria preparazione per la conoscenza approfondita dei problemi gerontologici e per la prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione in campo geriatrico.

La scuola rilascia il titolo di specialista in geriatria.

Art. 295. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in dieci per ciascun anno di corso, per un totale di quaranta specializzandi.

Art. 296. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia «A. Gemelli».

Art. 297. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 298. — La scuola comprende quattro aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) area di gerontologia;

b) area di medicina geriatrica;

c) area di gerontologia sociale;

d) area della riattivazione e riabilitazione.

Art. 299. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Area di gerontologia:
biologia dell'invecchiamento;
farmacologia;
fisiologia dell'invecchiamento;
patologia geriatrica (I, II);
anatomia patologica.

b) Area di medicina geriatrica:
semeiotica generale geriatrica I e II;
diagnostica per immagini e medicina nucleare;
tecniche e metodologie specifiche relative all'apparato cardiovascolare;

tecniche e metodologie specifiche relative all'apparato respiratorio;
tecniche e metodologie specifiche relative all'apparato gastroenterico;
ortopedia geriatrica;
oftalmologia geriatrica;
otorinolaringoiatria ed audiologia geriatrica;
parodontologia e odontoiatria geriatrica;
clinica geriatrica e terapia I e II;
chirurgia geriatrica;
ginecologia geriatrica;
urologia geriatrica e tecniche di riabilitazione della vescica;
dermatologia geriatrica;
neurologia geriatrica;
psicogeriatria;
pratica geriatrica extraospedaliera ed organizzazione sanitaria.

c) Area di gerontologia sociale:
geriatria sociale I e II;
psicologia dell'anziano;
formazione del personale di assistenza geriatrica.

d) Area della riattivazione e riabilitazione:
riabilitazione motoria e neurologica;
riabilitazione respiratoria e cardiovascolare;
riabilitazione delle funzioni cerebrali superiori;
terapia occupazionale e geragogia.

Art. 300. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

biologia dell'invecchiamento	ore	80
fisiologia dell'invecchiamento	»	70
psicologia dell'anziano	»	60
semeiotica generale geriatrica I	»	70
patologia geriatrica I	»	70
geriatria sociale I	»	50
Monte ore elettivo	ore	400

2° Anno:

anatomia patologica	ore	80
diagnostica per immagini e medicina nucleare	»	70
farmacologia	»	70
semeiotica generale geriatrica II	»	50
patologia geriatrica II	»	70
tecniche e metodologie specifiche relative all'apparato cardiovascolare	ore	20
tecniche e metodologie specifiche relative all'apparato respiratorio	»	20
tecniche e metodologie specifiche relative all'apparato gastroenterico	»	20
Monte ore elettivo	ore	400

3° Anno:

clinica geriatrica e terapia I	ore	70
parodontologia e odontoiatria geriatrica	»	10
otorinolaringoiatria e audiologia geriatrica	»	20
oftalmologia geriatrica	»	20
dermatologia geriatrica	»	10
ginecologia geriatrica	»	20
ortopedia geriatrica	»	20
urologia geriatrica e tecniche di riabilitazione della vescica	»	20
neurologia geriatrica	»	50
psicogeriatria	»	40
riabilitazione motoria e neurologica	»	60
riabilitazione respiratoria e cardiovascolare	»	60
Monte ore elettivo	ore	400

4° Anno:

clinica geriatrica e terapia II	ore	120
chirurgia geriatrica	»	50
riabilitazione delle funzioni cerebrali superiori	»	60
geriatria sociale II	»	60
terapia occupazionale e geragogia	»	40
pratica geriatrica extraospedaliera ed organizzazione sanitaria	»	40
formazione del personale di assistenza geriatrica	»	30
Monte ore elettivo	ore	400

Art. 301. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

divisione di geriatria policlinico «A. Gemelli»; divisione di geriatria ospedale regionale Casa sollievo della sofferenza (S. Giovanni Rotondo); ambulatorio del servizio di riabilitazione dell'anziano; ambulatorio della divisione di geriatria; servizio di riabilitazione geriatrica; centro epidemiologico; laboratorio per ricerche sperimentali; laboratorio di farmacologia clinica.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e della acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Scuola di specializzazione in ginecologia ed ostetricia

Art. 302. — È istituita la scuola di specializzazione in ginecologia ed ostetricia presso l'Università cattolica del «Sacro Cuore» di Milano.

La scuola ha lo scopo di formare specialisti in ginecologia ed ostetricia.

La scuola rilascia i titoli di specialisti in ginecologia e ostetricia, indirizzo in ginecologia ed ostetricia, indirizzo in fisiopatologia della riproduzione umana.

Art. 303. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Dopo gli anni comuni lo specializzando, all'atto dell'iscrizione all'anno di corso nel quale dovrà essere frequentato uno degli indirizzi attivati, dovrà indicare l'indirizzo prescelto.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in dodici per ciascun anno di corso, per un totale di quarantotto specializzandi.

Art. 304. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia «A. Gemelli».

Art. 305. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 306. — La scuola comprende dodici aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) morfofisiologia dell'apparato genitale e fisiopatologia della fecondazione e dell'annidamento;

b) ostetricia (gravidanza, parto e puerperio fisiologici);

c) metodologia diagnostica, strumentale e di laboratorio;

d) ginecologia preventiva, sociale e della vita di relazione;

e) gravidanza e parto a rischio;

f) medicina fetale;

g) ginecologia;

h) ginecologia oncologica;

i) andrologia;

l) diagnostica prenatale;

m) controllo della fertilità, della sterilità di coppia e dell'educazione demografica;

n) terapia medica e chirurgica della sterilità di coppia.

Art. 307. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Morfofisiologia dell'apparato genitale e fisiopatologia della fecondazione e dell'annidamento:
genetica medica;
istologia ed embriologia;
anatomia macro e microscopica dell'apparato genitale e anatomia topografica della pelvi;
fisiopatologia della riproduzione umana;
ginecologia endocrinologica;
andrologia;
immunologia.

b) Ostetricia (gravidanza, parto e puerperio fisiologici):
ostetricia (fisiologia ostetrica);
endocrinologia ostetrica;
metodologia clinica.

c) Metodologia diagnostica, strumentale e di laboratorio:
metodologia clinica (diagnostica ostetrica strumentale);
metodologia clinica (diagnostica ginecologica strumentale);
citopatologia;
patologia clinica.

d) Ginecologia preventiva, sociale e della vita di relazione:
pianificazione familiare;
medicina preventiva;
diagnostica senologica;
psicologia e psicosomatica;
sessuologia;
organizzazione e programmazione sanitaria;
medicina legale e delle assicurazioni.

e) Gravidanza e parto a rischio:
ostetricia;
tecniche operatorie in ostetricia;
anatomia e istologia patologica;
anestesia e rianimazione;
terapia del dolore;
diagnostica per immagini.

f) Medicina fetale:
ostetricia fetale (medica e chirurgica);
neonatologia.

g) Ginecologia:
metodologia clinica (diagnostica ginecologica);
anatomia e istologia patologica;
ginecologia;
ginecologia urologica;
diagnostica per immagini;
ginecologia dell'adolescente;
chirurgia addominale;
tecniche operatorie ginecologiche.

h) Ginecologia oncologica:
ginecologia oncologica;
chemioterapia antiblastica;
radiodiagnostica e radioterapia.

i) Andrologia:
endocrinologia andrologica;
fisiologia dell'apparato genitale maschile in funzione della riproduzione.

l) Diagnostica prenatale:
fisiopatologia embriofetale e placentare;
diagnostica di laboratorio strumentale prenatale;
monitoraggio ormonale biofisico e biochimico prenatale;
teratologia;
citogenetica.

m) Controllo della fertilità, della sterilità di coppia e dell'educazione demografica:
contraccezione e pianificazione familiare;
principi di educazione demografica;
sterilizzazione maschile e femminile;
immunopatologia della riproduzione umana;
diagnostica di laboratorio nella sterilità di coppia;
diagnostica strumentale nella sterilità di coppia;
psicosomatica della riproduzione.

n) Terapia medica e chirurgica della sterilità di coppia:
terapia medica della sterilità femminile;
terapia medica della sterilità maschile;
terapia medica della sterilità di coppia;
operazioni ginecologiche di interesse riproduttivo;
operazioni andrologiche di interesse riproduttivo;
fecondazione artificiale.

Art. 308. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Morfofisiologia dell'apparato genitale e fisiopatologia della fecondazione e dell'annidamento (ore 155):

genetica medica	ore	20
istologia ed embriologia	»	20
anatomia macro e microscopica dell'apparato genitale e anatomia topografica della pelvi	»	20
fisiopatologia della riproduzione umana	»	40
ginecologia endocrinologica	»	30
andrologia	»	15
immunologia	»	10

Gravidanza, parto e puerperio fisiologici (ore 110):

ostetricia (fisiologia ostetrica)	ore	60
endocrinologia ostetrica	»	20
metodologia clinica	»	30

Metodologia diagnostica strumentale e di laboratorio (ore 80):

metodologia clinica (diagnostica ostetrica e strumentale)	»	60
citopatologia	»	20

Ginecologia preventiva, sociale e della vita di relazione (ore 55):

medicina preventiva in ginecologia e ostetricia	»	20
diagnostica senologica	»	15
psicologia e psicosomatica	»	10
sessuologia	»	10
Monte ore elettivo	ore	400

2° Anno:

Metodologia diagnostica, strumentale e di laboratorio (ore 70):

metodologia clinica (diagnostica ginecologica strumentale)	ore	30
citopatologia	»	20
patologia clinica	»	20

Gravidanza e parto a rischio (ore 200):

tecniche operatorie ostetriche	»	80
anatomia e istologia patologica	»	20
ostetricia	»	100

Ginecologia (ore 130):

metodologia clinica (diagnostica ginecologica)	»	30
anatomia ed istologia patologica	»	20
ginecologia	»	80
Monte ore elettivo	ore	400

3° Anno - indirizzo in ginecologia e ostetricia:

Ginecologia preventiva, sociale e della vita di relazione (ore 50):

pianificazione familiare	ore	20
organizzazione e programmazione sanitaria	»	10
medicina legale e delle assicurazioni	»	20

Gravidanza e parto a rischio (ore 120):

anestesia e rianimazione in ostetricia	»	20
tecniche operatorie ostetriche	»	50
ostetricia	»	50

Medicina fetale (ore 100):

ostetricia fetale (medica e chirurgica)	»	60
neonatologia	»	40

Ginecologia (ore 130):

tecniche operatorie in ginecologia	»	50
ginecologia	»	70
ginecologia dell'adolescente	»	10
Monte ore elettivo	ore	400

4° *Anno* - indirizzo in ginecologia e ostetricia:

Gravidanza e parto a rischio (ore 80):

diagnostica per immagini	ore	20
ostetricia	»	50
terapia del dolore	»	10

Ginecologia (ore 240):

ginecologia urologica	»	30
diagnostica per immagini	»	30
chirurgia addominale	»	20
tecniche operatorie in ginecologia	»	60
ginecologia	»	100

Ginecologia oncologica (ore 80):

ginecologia oncologica	»	40
chemioterapia antiblastica	»	20
radiodiagnostica e radioterapia	»	20
Monte ore elettivo	ore	400

3° *Anno* - indirizzo in fisiopatologia della riproduzione umana:

Andrologia (ore 50):

endocrinologia andrologica	ore	25
fisiologia apparato genitale maschile in funzione della riproduzione	»	25

Diagnostica prenatale (ore 280):

fisiopatologia embriofetale e placentare	»	100
diagnostica di laboratorio strumentale prenatale	»	50
monitoraggio ormonale biofisico e biochimico prenatale	»	100
teratologia	»	10
citogenetica	»	20

Ginecologia preventiva, sociale e della vita di relazione (ore 70):

medicina legale e delle assicurazioni	»	20
pianificazione familiare	»	30
organizzazione e programmazione sanitaria	»	20
Monte ore elettivo	ore	400

4° *Anno* - indirizzo in fisiopatologia della riproduzione umana:

Controllo della fertilità, della sterilità di coppia e dell'educazione demografica (ore 250):

contraccezione e pianificazione familiare	ore	100
principi di educazione demografica	»	25
sterilizzazione maschile e femminile	»	20
immunopatologia della riproduzione umana	»	20
diagnostica di laboratorio nella sterilità di coppia	»	30
diagnostica strumentale nella sterilità di coppia	»	30
psicosomatica della riproduzione	»	25

Terapia medica e chirurgica della sterilità di coppia (ore 150):

terapia medica della sterilità femminile	ore	30
terapia medica della sterilità maschile	»	30
terapia medica della sterilità di coppia	»	30
operazioni ginecologiche di interesse riproduttivo	»	20
operazioni andrologiche di interesse riproduttivo	»	20
fecondazione artificiale	»	20
Monte ore elettivo	ore	400

Art. 309. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

solventi 5, ostetricia 1, ginecologia 1;

patologia ostetrica ginecologica - ginecologia disfunzionale ed osservazione;

ambulatorio della clinica ostetrica ginecologica;

laboratori annessi alla clinica ostetrica ginecologica.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e della acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Scuola di specializzazione in malattie dell'apparato respiratorio

Art. 310. — È istituita la scuola di specializzazione in malattie dell'apparato respiratorio presso l'Università cattolica del «Sacro Cuore» di Milano.

La scuola ha lo scopo di fornire le competenze professionali in ambito di etiopatogenesi, clinica e terapia delle malattie dell'apparato respiratorio, ivi compresa la tisiologia, oltre che in ambito di fisiopatologia respiratoria.

Attesa la diversa provenienza degli specializzandi, secondo quanto precisato dal successivo art. 313, e le diverse professionalità conseguibili al termine della scuola stessa, tutte nell'ambito delle malattie dell'apparato respiratorio, la scuola si articola negli indirizzi di malattie dell'apparato respiratorio e tisiologia, di fisiopatologia respiratoria.

La scuola rilascia il titolo di specialista in malattie dell'apparato respiratorio, indirizzo in malattie dell'apparato respiratorio e tisiologia, indirizzo in fisiopatologia respiratoria.

Art. 311. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Dopo gli anni comuni lo specializzando all'atto dell'iscrizione all'anno di corso nel quale dovrà essere frequentato uno degli indirizzi attivati dovrà indicare l'indirizzo prescelto.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in cinque per ciascun anno di corso, per un totale di venti specializzandi.

Art. 312. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia «A. Gemelli».

Art. 313. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia. Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 314. — La scuola comprende sei aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) morfologia;

b) fisiologia e fisiopatologia generale;

c) fisiopatologia speciale;

d) diagnostica di laboratorio e strumentale;

e) clinica;

f) socio-sanitaria.

Art. 315. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Morfologia:
anatomia umana;
anatomia e istologia patologica.

b) Fisiologia e fisiopatologia generale:
patologia generale ed immunologia;
fisiologia dell'apparato respiratorio e cardio-circolatorio;
microbiologia e virologia.

c) Fisiopatologia speciale:
fisiopatologia respiratoria;
fisiopatologia cardio-circolatoria.

d) Diagnostica di laboratorio e strumentale:
radiologia;
patologia clinica (immunologia);
diagnostica istopatologica;
microbiologia clinica;
metodologia clinica;
endoscopia dell'apparato respiratorio.

e) Clinica:
malattie dell'apparato respiratorio;
terapia medica sistematica;
medicina fisica e riabilitativa;
terapia intensiva respiratoria e cardiocircolatoria;
chirurgia toracica;
fisiochinesiterapia respiratoria.

f) Socio-sanitaria:
statistica sanitaria;
igiene.

Art. 316. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Morfologia (ore 60):		
anatomia umana	ore	30
anatomia e istologia patologica	»	30
Fisiologia e fisiopatologia generale (ore 90):		
fisiologia dell'apparato respiratorio e cardio-circolatorio	»	30
patologia generale ed immunologia	»	30
microbiologia e virologia	»	30
Diagnostica di laboratorio e strumentale (ore 180):		
patologia clinica	»	40
diagnostica istopatologica	»	40
microbiologia clinica	»	40
metodologia clinica	»	60
Socio-sanitaria (ore 40):		
statistica sanitaria	»	20
igiene	»	20
Clinica (ore 30):		
malattie dell'apparato respiratorio	»	30
Monte ore elettivo	ore	400

2° Anno:

Morfologia (ore 30):		
anatomia e istologia patologica	ore	30
Fisiopatologia speciale (ore 60):		
fisiopatologia respiratoria	»	30
fisiopatologia cardio-circolatoria	»	30
Diagnostica di laboratorio e strumentale (ore 250):		
radiologia	»	100
patologia clinica (immunologia)	»	40
diagnostica istopatologica	»	40
microbiologia clinica	»	40
metodologia clinica	»	30
Clinica (ore 60):		
malattie dell'apparato respiratorio	»	60
Monte ore elettivo	ore	400

3° Anno - indirizzo malattie dell'apparato respiratorio e tisiologia:

Diagnostica di laboratorio e strumentale (ore 200):		
metodologia clinica	ore	120
endoscopia dell'apparato respiratorio	»	80
Clinica (ore 200):		
malattie dell'apparato respiratorio	»	200
Monte ore elettivo	ore	400

4° Anno - indirizzo malattie dell'apparato respiratorio e tisiologia:

Diagnostica di laboratorio e strumentale (ore 200):		
radiologia	ore	30
metodologia clinica	»	100
endoscopia dell'apparato respiratorio	»	70
Clinica (ore 200):		
malattie dell'apparato respiratorio	»	100
terapia medica sistematica	»	30
medicina fisica e riabilitativa	»	30
terapia intensiva respiratoria e cardio-circolatoria	»	20
chirurgia toracica	»	20
Monte ore elettivo	ore	400

3° Anno - indirizzo fisiopatologia respiratoria:

Fisiopatologia speciale (ore 150):		
fisiopatologia respiratoria	ore	100
fisiopatologia cardio-circolatoria	»	50
Clinica (ore 100):		
malattie dell'apparato respiratorio	»	100
Diagnostica di laboratorio e strumentale (ore 150):		
patologia clinica (immunologia)	»	30
metodologia clinica	»	120
Monte ore elettivo	ore	400

4° Anno - indirizzo fisiopatologia respiratoria:

Fisiopatologia speciale (ore 100):		
fisiopatologia respiratoria	ore	100
Clinica (ore 200):		
malattie dell'apparato respiratorio	»	60
terapia medica sistematica	»	20
terapia intensiva respiratoria e cardio-circolatoria	»	40
fisiochinesiterapia respiratoria	»	60
chirurgia toracica	»	20
Diagnostica di laboratorio e strumentale (ore 100):		
metodologia clinica	»	100
Monte ore elettivo	ore	400

Art. 317. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

reparti clinici, ambulatori di broncopneumologia e servizio di fisiopatologia respiratoria del Policlinico universitario «A. Gemelli»; divisione di pneumologia e laboratori del centro auxologico italiano di Piancavallo; servizio di fisiopatologia respiratoria dell'ospedale Fatebenefratelli «S. Giovanni Calibita» di Roma.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e della acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 15 febbraio 1988

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1988
Registro n. 48 Istruzione, foglio n. 147

88A3926

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 febbraio 1988.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2233, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Gli articoli da 218 a 220, relativi alla scuola di specializzazione in chirurgia toracica sono soppressi.

Art. 2.

L'art. 302 relativo alla scuola di specializzazione in tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio, che muta denominazione in malattie dell'apparato respiratorio, è soppresso.

Art. 3.

Dopo l'art. 470 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi al riordinamento delle scuole di specializzazione in chirurgia toracica e in malattie dell'apparato respiratorio:

Scuola di specializzazione in chirurgia toracica

Art. 471. — È istituita la scuola di specializzazione in chirurgia toracica presso l'Università degli studi di Milano.

La scuola ha lo scopo di formare specialisti in chirurgia toracica con una adeguata e qualificata preparazione professionale.

La scuola rilascia il titolo di specialista in chirurgia toracica.

Art. 472. — La scuola ha la durata di cinque anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in cinque per ciascun anno di corso, per un totale di venticinque specializzandi.

Art. 473. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 474. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 475. — La scuola comprende cinque aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) propedeutica e fisiopatologia;
b) metodologia clinica e terapia generale;
c) diagnostica strumentale e di laboratorio;
d) tecnica operatoria;
e) chirurgia toracica.

Art. 476. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Propedeutica e fisiopatologia:
anatomia, istologia ed embriologia;
anatomia ed istologia patologica;
fisiopatologia chirurgica delle malattie dell'apparato respiratorio;
fisiopatologia cardiocircolatoria;
fisiopatologia dell'esofago;
statistica sanitaria e informatica;
tecnologie biomediche applicate.

b) Metodologia clinica e terapia generale:
metodologia clinica;
pneumologia e terapia medica delle pneumopatie;
cardiologia e terapia medica delle cardiopatie;
oncologia e terapia medica delle neoplasie del torace;
radioterapia;
trattamento pre e post-operatorio;
anestesia in chirurgia toracica;
terapia intensiva;
principi e tecniche di circolazione extracorporea.

c) Diagnostica strumentale e di laboratorio:
endoscopia toracica;
diagnostica per immagini;
patologia clinica;

d) Tecnica operatoria:
istituzioni di tecniche operatorie di chirurgia generale applicata;
tecniche operatorie per le affezioni della parete toracica, dell'apparato respiratorio, del mediastino;
tecniche operatorie per le affezioni dell'esofago;
tecniche operatorie delle affezioni del cuore e dei grossi vasi endotoracici.

e) Chirurgia toracica:
istituzioni di chirurgia generale applicata;
malattie chirurgiche dell'apparato respiratorio del mediastino e della parete toracica;
malattie chiurgiche del cuore e dei grossi vasi endotoracici;
malattie chirurgiche dell'esofago e del diaframma;
chirurgia delle neoplasie del torace.

Art. 477. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad

uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Propedeutica e fisiopatologia (ore 370):

anatomia, istologia ed embriologia	ore	20
anatomia e istologia patologica	»	60
fisiopatologia chirurgica delle malattie dell'apparato respiratorio	»	100
fisiopatologia cardiocircolatoria	»	80
fisiopatologia dell'esofago	»	40
statistica sanitaria e informatica	»	20
tecnologie biomediche applicate	»	50
Diagnostica strumentale e di laboratorio (ore 30):		
patologia clinica	»	30
Monte ore elettivo	ore	400

2° Anno:

Metodologia clinica e terapia generale (ore 260):

metodologia clinica	ore	70
trattamento pre e post operatorio	»	100
anestesia in chirurgia toracica	»	50
principi e tecniche di circolazione extracorporea	»	40
Diagnostica strumentale e di laboratorio (ore 70):		
diagnostica per immagini	»	70
Chirurgia toracica (ore 70):		
istituzioni di chirurgia generale applicata	»	70
Monte ore elettivo	ore	400

3° Anno:

Metodologia clinica e terapia generale (ore 40):

pneumologia e terapia medica delle pneumopatie	ore	20
cardiologia e terapia medica delle cardiopatie	»	20
Diagnostica strumentale e di laboratorio (ore 140):		
diagnostica per immagini	»	60
endoscopia toracica	»	80
Chirurgia toracica (ore 220):		
malattie chirurgiche dell'apparato respiratorio, del mediastino e della parete toracica	»	80
malattie chirurgiche del cuore e dei grossi vasi endotoracici	ore	100
chirurgia delle neoplasie del torace	»	40
Monte ore elettivo	ore	400

4° Anno:

Tecnica operatoria (ore 300):

istituzioni di tecniche operatorie di chirurgia generale applicata	ore	80
tecniche operatorie delle affezioni della parete toracica, dell'apparato respiratorio e del mediastino	»	100
tecniche operatorie delle affezioni del cuore e dei grossi vasi endotoracici	»	120
Chirurgia toracica (ore 100):		
malattie chirurgiche dell'apparato respiratorio, del mediastino e della parete toracica II	»	100
Monte ore elettivo	ore	400

5° Anno:

Metodologia clinica e terapia generale (ore 110):

radioterapia	ore	30
oncologia e terapia medica delle neoplasie del torace	»	30
terapia intensiva	»	50
Chirurgia toracica (ore 40):		
malattie chirurgiche dell'esofago e del diaframma	»	40
Tecnica operatoria (ore 250):		
tecniche operatorie per le affezioni della parete toracica, dell'apparato respiratorio e del mediastino	»	150
tecniche operatorie delle affezioni dell'esofago	»	100
Monte ore elettivo	ore	400

Art. 478. — Durante i cinque anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

reparti clinici di degenza di chirurgia toracica, di cardiochirurgia e di chirurgia generale, reparto di terapia intensiva toracica; sale operatorie; ambulatori; laboratori di diagnostica non invasiva ed invasiva; laboratori di indagini anatomo-patologiche; laboratori sperimentali e di bioingegneria.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della

scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Scuola di specializzazione in malattie dell'apparato respiratorio

Art. 479. — È istituita la scuola di specializzazione in malattie dell'apparato respiratorio presso l'Università degli studi di Milano.

La scuola ha lo scopo di fornire le competenze professionali in ambito di etiopatogenesi, clinica e terapia delle malattie dell'apparato respiratorio, ivi compresa la tisiologia, oltre che in ambito di fisiopatologia respiratoria.

Attesa la diversa provenienza degli specializzandi, secondo quanto precisato dal successivo art. 482, e le diverse professionalità conseguibili al termine della scuola stessa, tutte nell'ambito delle malattie dell'apparato respiratorio, la scuola si articola negli indirizzi di malattie dell'apparato respiratorio e tisiologia, di fisiopatologia respiratoria.

La scuola rilascia il titolo di specialista in malattie dell'apparato respiratorio, indirizzo di malattie dell'apparato respiratorio e tisiologia, indirizzo di fisiopatologia respiratoria.

Art. 480. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Dopo gli anni comuni lo specializzando all'atto dell'iscrizione all'anno di corso nel quale dovrà essere frequentato uno degli indirizzi attivati dovrà indicare l'indirizzo prescelto.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in trenta per ciascun anno di corso, per un totale di 120 specializzandi.

Art. 481. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede per la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 482. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia. Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 483. — La scuola comprende sei aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) morfologia;
b) fisiologia e fisiopatologia generale;
c) fisiopatologia speciale;
d) diagnostica di laboratorio e strumentale;
e) clinica;
f) socio-sanitaria.

Art. 484. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Morfologia:
anatomia umana;
anatomia e istologia patologica.

b) Fisiologia e fisiologia generale:
patologia generale ed immunologia;
fisiologia dell'apparato respiratorio e cardio-circolatorio;
microbiologia e virologia.

c) Fisiopatologia speciale:
fisiopatologia respiratoria;
fisiopatologia cardio-circolatoria.

d) Diagnostica di laboratorio e strumentale:
radiologia;
patologia clinica (immunologia);
diagnostica istopatologica;
microbiologia clinica;
metodologia clinica;
endoscopia dell'apparato respiratorio.

e) Clinica:
malattie dell'apparato respiratorio;
terapia medica sistematica;
medicina fisica e riabilitativa;
terapia intensiva respiratoria e cardiocircolatoria;
chirurgia toracica;
fisiochinesiterapia respiratoria.

f) Socio-sanitaria:
statistica sanitaria;
igiene.

Art. 485. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Morfologia (ore 60):		
anatomia umana	ore	30
anatomia e istologia patologica	»	30
Fisiologia e fisiopatologia generale (ore 90):		
fisiologia dell'apparato respiratorio e cardiocircolatorio	»	30
patologia generale ed immunologia	»	30
microbiologia e virologia	»	30
Diagnostica di laboratorio e strumentale (ore 180):		
patologia clinica	»	40
diagnostica istopatologica	»	40
microbiologia clinica	»	40
metodologia clinica	»	60
Socio-sanitaria (ore 40):		
statistica sanitaria	»	20
igiene	»	20
Clinica (ore 30):		
malattie dell'apparato respiratorio	»	30
Monte ore elettivo	ore	400

2° Anno:

Morfologia (ore 30):

anatomia e istologia patologica	ore	30

Fisiopatologia speciale (ore 60):

fisiopatologia respiratoria	»	30
fisiopatologia cardio-circolatoria	»	30

Diagnostica di laboratorio e strumentale (ore 250):

radiologia	»	100
patologia clinica (immunologia)	»	40
diagnostica istopatologica	»	40
microbiologia clinica	»	40
metodologia clinica	»	30

Clinica (ore 60):

malattie dell'apparato respiratorio	»	60
Monte ore elettivo ...	ore	400

3° Anno - indirizzo malattie dell'apparato respiratorio e tisiologia:

Diagnostica di laboratorio e strumentale (ore 200):

metodologia clinica	ore	120
endoscopia dell'apparato respiratorio	»	80

Clinica (ore 200):

malattie dell'apparato respiratorio	»	200
Monte ore elettivo ...	ore	400

4° Anno - indirizzo malattie dell'apparato respiratorio e tisiologia:

Diagnostica di laboratorio e strumentale (ore 200):

radiologia	ore	30
metodologia clinica	»	100
endoscopia dell'apparato respiratorio	»	70

Clinica (ore 200):

malatttie dell'apparato respiratorio	»	100
terapia medica sistematica	»	30
medicina fisica e riabilitativa	»	30
terapia intensiva respiratoria e cardio-circolatoria	»	20
chirurgia toracica	»	20
Monte ore elettivo ...	ore	400

3° Anno - indirizzo fisiopatologia respiratoria:

Fisiopatologia speciale (ore 150):

fisiopatologia respiratoria	ore	100
fisiopatologia cardio-circolatoria	»	50

Clinica (ore 100):

malattie dell'apparato respiratorio	»	100

Diagnostica di laboratorio e strumentale (ore 150):

patologia clinica (immunologia)	ore	30
metodologia clinica	»	120
Monte ore elettivo ...	ore	400

4° Anno - indirizzo fisiopatologia respiratoria:

Fisiopatologia speciale (ore 100):

fisiopatologia respiratoria	ore	100

Clinica (ore 200):

malattie dell'apparato respiratorio	»	60
terapia medica sistematica	»	20
terapia intensiva respiratoria e cardio-circolatoria	»	40
fisiochinesiterapia respiratoria	»	60
chirurgia toracica	»	20

Diagnostica di laboratorio e strumentale (ore 100):

metodologia clinica	»	100
Monte ore elettivo ...	ore	400

Art. 486. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei reparti clinici, negli ambulatori e nei laboratori a disposizione della scuola, sia che essi siano di pertinenza universitaria e delle unità sanitarie locali che abbiano, queste ultime, contratto convenzioni con le università ai fini del funzionamento della scuola.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 15 febbraio 1988

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1988
Registro n. 48 Istruzione, foglio n. 148

88A3927

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 febbraio 1988.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Perugia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107, e modificato con regio decreto 2 ottobre 1940, n. 1471, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

L'art. 118, relativo alla scuola di specializzazione in clinica pediatrica che muta denominazione in quella di pediatria, è soppresso.

Art. 2.

L'art. 120, relativo alla scuola di specializzazione in oftalmologia, è soppresso.

Art. 3.

L'art. 121, relativo alla scuola di specializzazione in chirurgia che muta denominazione in quella di chirurgia generale, è soppresso.

Art. 4.

L'art. 124, relativo alla scuola di specializzazione in gastroenterologia ed endoscopia digestiva, è soppresso.

Art. 5.

Dopo l'art. 243 e con lo spostamento della numerazione successiva sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi al riordinamento delle scuole sopraelencate:

Scuola di specializzazione in chirurgia generale

Art. 244. — È istituita la scuola di specializzazione in chirurgia generale presso l'Università degli studi di Perugia.

La scuola ha lo scopo di preparare personale medico specializzato nel campo della chirurgia generale.

La scuola rilascia il titolo di specialista in chirurgia generale.

Art. 245. — La scuola ha la durata di cinque anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in otto per ciascun anno di corso, per un totale di quaranta specializzandi.

Art. 246. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia, l'istituto di clinica chirurgica, di anatomia, fisica, chimica, medicina legale, clinica ortopedica, clinica ostetrica.

Art. 247. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 248. — La scuola comprende sei aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) propedeutica generale;

b) diagnostica strumentale e di laboratorio;

c) tecnica operatoria;

d) fisiopatologia speciale;

e) chirurgia generale;

f) chirurgia speciale.

Art. 249. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattiva e formativa professionale sono i seguenti:

a) Propedeutica generale:
fisiopatologia generale;
informatica;
medicina legale;
chirurgia sperimentale e microchirurgia.

b) Diagnostica strumentale e di laboratorio:
patologia clinica;
anatomia patologica;
radiologia;
semeiotica strumentale.

c) Tecnica operatoria:
anatomia chirurgica;
tecniche operatorie;
chirurgia endoscopica.

d) Fisiopatologia speciale:
anestesia e rianimazione;
trattamento pre e post-operatorio;
fisiopatologia chirurgica.

e) Chirurgia generale:
chirurgia generale;
chirurgia pediatrica;
chirurgia d'urgenza;
chirurgia oncologica;
chirurgia geriatrica.

f) Chirurgia speciale:
ortopedia e traumatologia;
neurochirurgia;
chirurgia ginecologica;
chirurgia toracica;
chirurgia cardiovascolare;
endocrinochirurgia;
chirurgia urologica;
chirurgia plastica e riparativa.

Art. 250. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Propedeutica generale (ore 100):		
fisiopatologia generale	ore	30
informatica	»	30
chirurgia sperimentale e microchirurgia	»	40
Diagnostica strumentale e di laboratorio (ore 50):		
patologia clinica	»	50
Tecnica operatoria (ore 100):		
anatomia chirurgica	»	100
Fisiopatologia speciale (ore 50):		
anestesia e rianimazione	»	50
Chirurgia generale (ore 100):		
chirurgia generale	»	100
Monte ore elettivo	ore	400

2° Anno:

Diagnostica strumentale e di laboratorio (ore 100):		
anatomia patologica	ore	50
semeiotica strumentale	»	50
Tecnica operatoria (ore 100):		
anatomia chirurgica	ore	100
Fisiopatologia speciale (ore 100):		
trattamento pre e post-operatorio	»	50
fisiopatologia chirurgica	»	50
Chirurgia generale (ore 100):		
chirurgia generale	»	100
Monte ore elettivo	ore	400

3° Anno:

Diagnostica strumentale e di laboratorio (ore 100):		
anatomia patologica	ore	20
radiologia	»	30
semeiotica strumentale	»	50
Tecnica operatoria (ore 100):		
tecniche operatorie	»	100
Chirurgia generale (ore 150):		
chirurgia generale	»	150
Chirurgia speciale (ore 50):		
endocrinochirurgia	»	50
Monte ore elettivo	ore	400

4° Anno:

Tecnica operatoria (ore 80):		
tecniche operatorie	ore	80
Chirurgia generale (ore 170):		
chirurgia generale	»	100
chirurgia pediatrica	»	45
chirurgia geriatrica	»	25
Chirurgia speciale (ore 150):		
ortopedia e traumatologia	»	30
neurochirurgia	»	20
chirurgia ginecologica	»	50
chirurgia urologica	»	50
Monte ore elettivo	ore	400

5° Anno:

Propedeutica generale (ore 20):		
medicina legale	ore	20
Tecnica operatoria (ore 100):		
tecniche operatorie	»	80
chirurgia endoscopica	»	20
Chirurgia generale (ore 180):		
chirurgia generale	»	50
chirurgia d'urgenza	»	80
chirurgia oncologica	»	50
Chirurgia speciale (ore 100):		
chirurgia toracica	»	40
chirurgia cardiovascolare	»	40
chirurgia plastica e riparativa	»	20
Monte ore elettivo	ore	400

Art. 251. — Durante i cinque anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

sala operatoria di chirurgia generale;
assistenza alle corsie di degenza;
frequenza ambulatori di clinica chirurgica;
frequenza nel servizio di endoscopia: urologica e digestiva e polmonare;
frequenza nel servizio di diagnostica delle malattie vascolari (doppler, pletismografia);
frequenza nel laboratorio di analisi chimico-cliniche della clinica chirurgica;
frequenza nelle diverse attività di ricerca scientifica della clinica stessa.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartirà annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Scuola di specializzazione
in gastroenterologia ed endoscopia digestiva

Art. 252. — È istituita la scuola di specializzazione in gastroenterologia ed endoscopia digestiva presso l'Università degli studi di Perugia.

La scuola ha lo scopo di fornire le competenze gastroenterologiche professionali relative ai settori informativi seguenti:

scienze di base e ricerche applicate nelle malattie dell'apparato digerente;
clinica e terapia delle malattie dell'apparato digerente;
diagnostica funzionale e di laboratorio;
diagnostica endoscopica e radiologica.

La scuola rilascia il titolo di specialista in gastroenterologia ed endoscopia digestiva.

Art. 253. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in otto per ciascun anno di corso, per un totale di trentadue specializzandi.

Art. 254. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia attraverso l'istituto di clinica medica I dell'Università di Perugia.

Art. 255. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 256. — La scuola comprende cinque aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) scienze di base;
b) morfologia e fisiopatologia gastroenterologica;
c) diagnostica;
d) clinica e terapia;
e) scienze relazionali.

Art. 257. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Scienze di base:
informatica;
epidemiologia e biostatistica;
genetica medica;
scienze dell'alimentazione;
farmacologia.

b) Morfologia e fisiopatologia gastroenterologica:
anatomia clinica;
fisiopatologia clinica;
patologia clinica.

c) Diagnostica:
radiologia;
medicina nucleare;
ecografia;
endoscopia digestiva;
anatomia ed istologia patologica;
semeiotica funzionale.

d) Clinica e terapia:
medicina interna;
malattie dell'apparato digerente;
malattie dell'apparato digerente dell'età pediatrica;
terapia gastroenterologica;
elementi di chirurgia digestiva.

e) Scienze relazionali:
psicologia medica e psicosomatica;
igiene del territorio.

Art. 258. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Scienze di base (ore 220):

informatica	ore	30
epidemiologia e biostatistica	»	30
genetica medica	»	50
scienze dell'alimentazione	»	60
farmacologia	»	50

Morfologia e fisiopatologia gastroenterologica (ore 120):

anatomia clinica	ore	30
patologia clinica	»	30
fisiopatologia clinica	»	60

Clinica e terapia (ore 60):

malattie dell'apparato digerente	»	50
terapia gastroenterologica	»	10
Monte ore elettivo	ore	400

2° Anno:

Morfologia e fisiopatologia gastroenterologica (ore 90):

anatomia clinica	ore	30
patologia clinica	»	30
fisiopatologia clinica	»	30

Diagnostica (ore 210):

radiologia	»	40
ecografia	»	20
endoscopia digestiva	»	80
anatomia ed istologia patologica	»	30
semeiotica funzionale	»	40

Clinica e terapia (ore 100):

malattie dell'apparato digerente	»	50
terapia gastroenterologica	»	10
medicina interna	»	40
Monte ore elettivo	ore	400

3° Anno:

Diagnostica (ore 230):

radiologia	ore	40
medicina nucleare	»	20
ecografia	»	30
endoscopia digestiva	»	100
anatomia e istologia patologica	»	40

Clinica e terapia (ore 170):

malattie dell'apparato digerente	»	80
terapia gastroenterologica	»	20
medicina interna	»	70
Monte ore elettivo	ore	400

4° Anno:

Diagnostica (ore 100):

endoscopia digestiva	ore	100

Clinica e terapia (ore 240):

malattie dell'apparato digerente	»	70
terapia gastroenterologica	»	30
malattie dell'apparato digerente dell'età pediatrica	»	50
elementi di chirurgia digestiva	»	50
medicina interna	»	40

Scienze relazionali (ore 60):

psicologia medica e psicosomatica	»	30
igiene del territorio	»	30
Monte ore elettivo	ore	400

Art. 259. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

reparti di medicina interna, gastroenterologica, pediatrica, chirurgia dell'apparato digerente; laboratorio e prove funzionali; endoscopia ed ecografia; ambulatorio.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e della acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Scuola di specializzazione in oftalmologia

Art. 260. — È istituita la scuola di specializzazione in oftalmologia presso l'Università degli studi di Perugia.

La scuola ha lo scopo di conferire una completa preparazione specialistica nel campo della oftalmologia con le conseguenti possibilità operative.

La scuola rilascia il titolo di specialista in oftalmologia.

Art. 261. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in cinque per ciascun anno di corso, per un totale di venti specializzandi.

Art. 262. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 263. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 264. — La scuola comprende cinque aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) morfologia normale e patologia oculare;

b) fisiopatologia della visione;

c) semeiotica oculare;

d) patologia e clinica oculare;

e) chirurgia oftalmologica.

Art. 265. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Morfologia normale e patologia oculare:
anatomia oculare;
embriologia e genetica oculare;
anatomia e istologia patologica.

b) Fisiopatologia della visione:
ottica fisiopatologica; esame e correzione della refrazione;
fisiopatologia della visione binoculare e ortottica.

c) Semeiotica oculare:
semeiotica clinica e strumentale.

d) Patologia e clinica oculare:
oftalmologia;
oftalmologia pediatrica;
neuroftalmologia;
malattie oculari in rapporto alle affezioni generali;
ergoftalmologia, infortunistica e medicina legale oftalmologiche.

e) Chirurgia oftalmologica:
chirurgia degli annessi oculari e dell'orbita;
chirurgia del segmento anteriore dell'occhio;
chirurgia del segmento posteriore dell'occhio.

Art. 266. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Morfologia normale e patologica oculare (ore 50):		
anatomia oculare	ore	10
embriologia e genetica oculare	»	10
anatomia e istologia patologica	»	30
Fisiopatologia della visione (ore 150):		
ottica fisiopatologica; esame e correzione della refrazione	»	150
Semeiotica oculare (ore 200):		
semeiotica clinica e strumentale	»	200
Monte ore elettivo	ore	400

2° Anno:

Fisiopatologia della visione (ore 50):		
fisiopatologia della visione binoculare e ortottica	ore	50
Semeiotica oculare (ore 100):		
semeiotica clinica e strumentale	»	100
Patologia e clinica oculare (ore 100):		
oftalmologia	»	50
oftalmologia pediatrica	»	25
neuroftalmologia	»	25
Chirurgia oftalmologica (ore 150):		
chirurgia degli annessi oculari e dell'orbita	»	75
chirurgia del segmento anteriore dell'occhio	»	75
Monte ore elettivo	ore	400

3° Anno:

Patologia e clinica oculare (ore 200):		
oftalmologia	ore	150
malattie oculari in rapporto alle affezioni generali	»	35
ergoftalmologia, infortunistica e medicina legale oftalmologica	»	15
Chirurgia oftalmologica (ore 200):		
chirurgia del segmento anteriore dell'occhio	»	100
chirurgia del segmento posteriore dell'occhio	»	100
Monte ore elettivo	ore	400

4° Anno:

Patologia e clinica oculare (ore 100):		
oftalmologia	ore	100
Chirurgia oftalmologica (ore 300):		
chirurgia del segmento anteriore dell'occhio	»	150
chirurgia del segmento posteriore dell'occhio	»	150
Monte ore elettivo	ore	400

Art. 267. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

clinica oculistica: reparti di degenza; sala operatoria; ambulatori; centro ortottico; laboratorio di elettrofisiologia oculare; laboratorio di fluoroangiografia, fotografia e didattica audiovisiva; sezione di ecografia; laboratorio di biochimica ed immunologia oculare; sezione di laserterapia; pronto soccorso;
istituto di clinica neurologica - reparti e laboratori;
istituto di patologia medica - reparti e laboratori;
istituto di anatomia umana normale - sala settoria e laboratori;
istituto di anatomia patologica - sala settoria e laboratori.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e della acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Scuola di specializzazione in pediatria

Art. 268. — È istituita la scuola di specializzazione in pediatria presso l'Università degli studi di Perugia.

La scuola ha lo scopo di fornire le competenze professionali e la preparazione unitaria relativa necessaria alla pediatria di base, mediante un biennio propedeutico; tale preparazione è successivamente completata mediante bienni ad indirizzo differenziato.

Attese le diverse professionalità conseguibili al termine della scuola stessa, tutte nell'ambito della pediatria, la scuola si articola negli indirizzi di:

a) pediatria generale;

b) pediatria sociale-puericultura;

c) neonatologia e patologia neonatale.

La scuola rilascia i titoli di specialista in pediatria, indirizzo pediatria generale, indirizzo pediatria sociale-puericultura, indirizzo neonatologia e patologia neonatale.

Art. 269. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Dopo gli anni comuni lo specializzando all'atto dell'iscrizione all'anno di corso nel quale dovrà essere frequentato uno degli indirizzi attivati dovrà indicare l'indirizzo prescelto.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in cinque per ciascun anno di corso, per un totale di venti specializzandi.

Art. 270. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 271. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 272. — La scuola comprende sette aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) propedeutica;

b) diagnostica;

c) epidemiologia e statistica;

d) pediatria generale;

e) patologie specialistiche pediatriche e neonatali;

f) pediatria preventiva e sociale;

g) neonatologia e medicina fetale.

Art. 273. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Propedeutica:
farmacologia;
immunologia;
embriologia.

b) Diagnostica:
anatomia patologica;
patologia clinica;
radiologia e diagnostica per immagini.

c) Epidemiologia e statistica:
epidemiologia e statistica medica delle malattie del bambino;
epidemiologia e prevenzione della patologia perinatale;
epidemiologia e prevenzione di malattie di importanza sociale.

d) Pediatria generale:
alimentazione e dietologia;
auxologia;
malattie infettive;
pediatria (pediatria generale e specialistica);
pediatria preventiva e sociale;
semeiotica pediatrica e neonatale;
terapia pediatrica speciale.

e) Patologie specialistiche pediatriche e neonatali:
adolescentologia;
cardiologia pediatrica e neonatale;
chirurgia pediatrica e neonatale;
dermatologia;
ematologia pediatrica e neonatale;
endocrinologia e malattie del metabolismo infantile e neonatale;
medicina fisica e riabilitazione;
gastroenterologia;
ginecologia;
nefrologia e urologia;
neurologia;
oculistica;
odontostomatologia;
oncologia pediatrica;
immunologia clinica;
ortopedia e traumatologia;
otorinolaringoiatria;
patologia ereditaria;
pneumologia;
psichiatria dell'età evolutiva;
psicologia.

f) Pediatria preventiva e sociale:
informazione ed educazione sanitaria;
infortunistica e sua prevenzione;
legislazione del minore;
legislazione e assistenza sociale;
medicina dello sport;
medicina scolastica e sua legislazione;
organizzazione sanitaria;
pediatria preventiva e sociale;
prevenzione e trattamento delle tossicodipendenze;
servizi pubblici extraospedalieri di sanità ed assistenza per l'età evolutiva.

g) Neonatologia e medicina fetale:
medicina neonatale;
medicina dell'età prenatale;
terapia neonatale;
terapia intensiva neonatale.

Art. 274. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore

elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato, relativamente al primo biennio comune e ai tre indirizzi del secondo biennio:

1° Anno:

Propedeutica (ore 60):

farmacologia	ore	20
immunologia	»	20
embriologia	»	20

Diagnostica (ore 40):

patologia clinica	»	40

Epidemiologia e statistica (ore 30):

epidemiologia e statistica medica delle malattie del bambino	»	30

Pediatria generale (ore 230):

alimentazione e dietologia	»	50
auxologia	»	30
semeiotica pediatrica e neonatale	»	50
pediatria (pediatria generale e specialistica)	»	100

Pediatria preventiva e sociale (ore 40):

pediatria preventiva e sociale	»	40
Monte ore elettivo	ore	400

2° Anno:

Diagnostica (ore 70):

anatomia patologica	ore	40
radiologia e diagnostica per immagini	»	30

Pediatria generale (ore 130):

malattie infettive	»	30
pediatria (pediatria generale e specialistica)	»	100

Patologie specialistiche pediatriche e neonatali (ore 100):

patologia ereditaria	»	40
psicologia	»	30
chirurgia pediatrica e neonatale	»	30

Pediatria preventiva e sociale (ore 30):

legislazione del minore	»	15
organizzazione sanitaria	»	15

Neonatologia e medicina fetale (ore 70):

medicina neonatale	»	70
Monte ore elettivo	ore	400

3° Anno - indirizzo in pediatria generale:

Pediatria generale (ore 110):

pediatria (pediatria generale e specialistica)	ore	80
terapia pediatrica speciale	»	30

Patologie specialistiche pediatriche e neonatali (ore 290):

adolescentologia	»	40
cardiologia pediatrica e neonatale	»	40
endocrinologia e malattie del metabolismo infantile e neonatale	»	50
gastroenterologia	ore	40
nefrologia e urologia	»	40
pneumologia	»	50
immunologia clinica	»	30
Monte ore elettivo	ore	400

4° Anno - indirizzo in pediatria generale:

Pediatria generale (ore 110):

pediatria (pediatria generale e specialistica)	ore	80
terapia pediatrica speciale	»	30

Patologie specialistiche pediatriche e neonatali (ore 290):

dermatologia	»	20
ematologia pediatrica e neonatale	»	40
medicina fisica e riabilitazione	»	20
ginecologia	»	20
neurologia	»	40
oculistica	»	20
odontostomatologia	»	20
oncologia pediatrica	»	40
ortopedia e traumatologia	»	20
otorinolaringoiatria	»	20
psichiatria dell'età evolutiva	»	30
Monte ore elettivo	ore	400

3° Anno - indirizzo in pediatria sociale-puericultura:

Epidemiologia e statistica (ore 20):

epidemiologia e prevenzione di malattie di importanza sociale	ore	20

Pediatria generale (ore 140):

alimentazione e dietologia	»	40
pediatria (pediatria generale e specialistica)	»	100

Patologie specialistiche pediatriche e neonatale (ore 90):

adolescentologia	»	60
medicina fisica e riabilitazione	»	30

Pediatria preventiva e sociale (ore 150):

medicina dello sport	»	20
medicina scolastica e sua legislazione	»	30
pediatria preventiva e sociale	»	100
Monte ore elettivo	ore	400

4° Anno - indirizzo in pediatria sociale-puericultura:

Pediatria generale (ore 130):

auxologia	ore	30
pediatria (pediatria generale e specialistica)	»	100

Pediatria preventiva e sociale (ore 270):

informazione ed educazione sanitaria	»	30
infortunistica e sua prevenzione	»	30
legislazione ed assistenza sociale	»	30
pediatria preventiva e sociale	»	100
prevenzione e trattamento delle tossicodipendenze	»	50
servizi pubblici extraospedalieri di sanità ed assistenza per l'età evolutiva	»	30
Monte ore elettivo	ore	400

3° Anno - indirizzo in neonatologia e patologia neonatale:

Diagnostica (ore 110):

anatomia patologica	ore	30
patologia clinica	»	30
radiologia e diagnostica per immagini	»	50

Epidemiologia e statistica (ore 20):

epidemiologia e prevenzione della patologia perinatale	»	20

Pediatria generale (ore 80):

alimentazione e dietologia	»	50
semeiotica pediatrica e neonatale	»	30

Patologie specialistiche pediatriche e neonatali (ore 30):

chirurgia pediatrica e neonatale	»	30

Neonatologia e medicina fetale (ore 160):

medicina neonatale	»	100
medicina dell'età prenatale	»	30
terapia neonatale	»	30
Monte ore elettivo	ore	400

4° Anno - indirizzo in neonatologia e patologia neonatale:

Patologie specialistiche pediatriche e neonatali (ore 250):

cardiologia pediatrica e neonatale	ore	40
dermatologia	»	20
ematologia pediatrica e neonatale	»	30
endocrinologia e malattie del metabolismo infantile e neonatale	»	30
nefrologia e urologia	»	40
neurologia	»	40
pneumologia	»	50

Neonatologia e medicina fetale (ore 150):

medicina neonatale	»	100
terapia intensiva neonatale	»	50
Monte ore elettivo	ore	400

Art. 275. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza ai fini dell'apprendimento nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

istituto di pediatria.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione scientifica. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e della acquisizione dei progressi compiuti.

Art. 276 *(Norme transitorie)*. — Allo scopo di uniformare e regolarizzare le qualifiche professionali dei medici già specialisti in materie del gruppo pediatrico, possono essere ammessi al primo anno di uno dei bienni di indirizzo:

a) gli specialisti in pediatria (durata quattro anni);

b) gli specialisti in pediatria preventiva e puericultura (durata quattro anni);

c) gli specialisti in pediatria o clinica pediatrica (durata tre anni);

d) gli specialisti in puericultura (durata tre anni);

e) gli specialisti in pediatria o clinica pediatrica (durata due anni);

f) gli specialisti in puericultura (durata due anni) che abbiano anche conseguito il diploma di specializzazione o perfezionamento annuale in neonatologia.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 15 febbraio 1988

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1988
Registro n. 48 Istruzione, foglio n. 166

88A3928

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 marzo 1988.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Palermo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2240, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Gli articoli 191 e 192, relativi alla scuola di specializzazione in malattie infettive, sono soppressi.

Art. 2.

L'art. 181, relativo alla scuola di specializzazione in medicina del lavoro, è soppresso.

Art. 3.

Dopo l'art. 155 e con lo spostamento della numerazione successiva sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi al riordinamento delle scuole suddette:

Scuola di specializzazione in malattie infettive

Art. 156. — È istituita la scuola di specializzazione in malattie infettive presso l'Università degli studi di Palermo.

La scuola ha lo scopo di insegnare e di approfondire gli studi nel campo delle malattie infettive e di fornire le competenze professionali relative alle malattie infettive, alla epidemiologia, alla diagnostica di laboratorio in malattie infettive, alla medicina delle comunità, con le conseguenti possibilità operative nel Servizio sanitario nazionale.

La scuola rilascia il titolo di specialista in malattie infettive.

Art. 157. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in cinque per ciascun anno di corso, per un totale di venti specializzandi.

Art. 158. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia, e l'istituto di patologia infettiva e virologia.

Art. 159. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 160. — La scuola comprende quattro aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) etiologia e patogenesi;

b) epidemiologia e prevenzione;

c) metodologie diagnostiche di laboratorio;

d) patologia e clinica delle malattie infettive.

Art. 161. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Etiologia e patogenesi:

batteriologia medica;

virologia medica;

parassitologia e micologia medica;

immunologia delle malattie infettive.

b) Epidemiologia e prevenzione:

epidemiologia, statistica e informatica delle malattie infettive;

medicina delle comunità;

legislazione sanitaria delle malattie infettive;

c) Metodologie diagnostiche di laboratorio:

tecniche batteriologiche;

tecniche virologiche;

tecniche parassitologiche e micologiche;

tecniche immunologiche;

d) Patologia e clinica delle malattie infettive:

clinica delle malattie infettive;

terapia delle malattie infettive;

malattie tropicali e subtropicali;

metodologia clinica delle malattie infettive.

Art. 162. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Etiologia e patogenesi (ore 150):		
batteriologia medica	ore	50
virologia medica	»	50
parassitologia e micologia medica	»	50
Epidemiologia e prevenzione (ore 70):		
epidemiologia, statistica e informatica delle malattie infettive	»	70
Patologia e clinica delle malattie infettive (ore 180):		
metodologia clinica delle malattie infettive	»	180
Monte ore elettivo	ore	400

2° Anno:

Etiologia e patogenesi (ore 50):

immunologia delle malattie infettive	ore	50

Metodologie diagnostiche di laboratorio (ore 200):

tecniche batteriologiche	»	60
tecniche virologiche	»	80
tecniche parassitologiche e micologiche	»	60

Patologia e clinica delle malattie infettive (ore 150):

malattie tropicali e subtropicali	»	150
Monte ore elettivo	ore	400

3° Anno:

Epidemiologia e prevenzione (ore 60):

medicina delle comunità	ore	40
legislazione sanitaria delle malattie infettive	»	20

Metodologie diagnostiche di laboratorio (ore 80):

tecniche immunologiche	»	80

Patologia e clinica delle malattie infettive (ore 260):

clinica delle malattie infettive	»	260
Monte ore elettivo	ore	400

4° Anno:

Patologia e clinica delle malattie infettive (ore 400):

clinica delle malattie infettive	ore	300
terapia delle malattie infettive	»	100
Monte ore elettivo	ore	400

Art. 163. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori: quelli presenti nella clinica di malattie infettive dell'Università di Palermo.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e della acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Scuola di specializzazione in medicina del lavoro

Art. 164. — È istituita la scuola di specializzazione in medicina del lavoro presso l'Università degli studi di Palermo.

La scuola ha lo scopo di insegnare ed approfondire gli studi nel campo della medicina del lavoro e di fornire le competenze professionali necessarie per il conseguimento del diploma che legittima l'assunzione della qualifica di specialista in medicina del lavoro.

La scuola rilascia il titolo di specialista in medicina del lavoro.

Art. 165. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in dieci per ciascun anno di corso, per un totale di quaranta specializzandi.

Art. 166. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia, e l'istituto di medicina del lavoro e preventiva.

Art. 167. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 168. — La scuola comprende sette aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) igiene del lavoro;

b) fisiologia del lavoro ed ergonomia;

c) tossicologia professionale;

d) medicina preventiva dei lavoratori;

e) patologia, clinica e riabilitazione delle malattie da lavoro;

f) epidemiologia occupazionale;

g) medicina legale e delle assicurazioni.

Art. 169. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Igiene del lavoro:
igiene del lavoro;
tecniche di laboratorio e monitoraggio ambientale.

b) Fisiologia del lavoro ed ergonomia:
fisiologia del lavoro ed ergonomia.

c) Tossicologia professionale:
tossicologia industriale;
patologia clinica e monitoraggio biologico;
radiobiologia e radioprotezione.

d) Medicina preventiva dei lavoratori:
psicologia del lavoro;
organizzazione dei servizi di medicina e di igiene del lavoro;
prevenzione degli infortuni e delle malattie del lavoro.

e) Patologia, clinica e riabilitazione delle malattie da lavoro:
medicina del lavoro;
dermatologia allergologica e professionale;
medicina d'urgenza;
chirurgia d'urgenza.

f) Epidemiologia occupazionale:
statistica medica e biometria;
epidemiologia delle malattie da lavoro.

g) Medicina legale e delle assicurazioni:
medicina legale e delle assicurazioni.

Art. 170. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Igiene del lavoro (ore 175):
igiene del lavoro. . . . . ore 75
tecniche di laboratorio e monitoraggio ambientale . . . . » 100

Fisiologia del lavoro ed ergonomia (ore 75):
fisiologia del lavoro ed ergonomia . » 75

Epidemiologia occupazionale (ore 50):
statistica medica e biometria. . . . . » 50

Tossicologia professionale (ore 100):
patologia clinica e monitoraggio biologico . . . . » 100

Monte ore elettivo . . . ore 400

2° Anno:

Igiene del lavoro (ore 100):
igiene del lavoro. . . . . ore 100

Fisiologia del lavoro ed ergonomia (ore 50):
fisiologia del lavoro ed ergonomia . » 50

Patologia, clinica e riabilitazione delle malattie del lavoro (ore 100):
medicina del lavoro. . . . . » 100

Medicina preventiva dei lavoratori (ore 50):
psicologia del lavoro . . . . » 50

Tossicologia professionale (ore 100):
tossicologia industriale . . . . » 100

Monte ore elettivo . . . ore 400

3° Anno:

Patologia, clinica e riabilitazione delle malattie da lavoro (ore 200):
medicina del lavoro. . . . . ore 150
dermatologia allergologica e professionale . . . . » 50

Medicina preventiva dei lavoratori (ore 100):
prevenzione degli infortuni e delle malattie del lavoro . . . . ore 100

Epidemiologia occupazionale (ore 50):
epidemiologia delle malattie da lavoro » 50

Tossicologia professionale (ore 50):
radiobiologia e radioprotezione . . . » 50

Monte ore elettivo . . . ore 400

4° Anno:

Patologia, clinica e riabilitazione delle malattie da lavoro (ore 200):
medicina del lavoro. . . . . ore 120
medicina d'urgenza . . . . » 40
chirurgia d'urgenza . . . . » 40

Medicina preventiva dei lavoratori (ore 125):
prevenzione degli infortuni e delle malattie del lavoro . . . . » 100
organizzazione dei servizi di medicina e igiene del lavoro . . . . » 25

Medicina legale e delle assicurazioni (ore 75):
medicina legale e delle assicurazioni » 75

Monte ore elettivo . . . orc 400

Art. 171. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

istituto di medicina del lavoro e preventiva;
ospedale oncologico «M. Ascoli» USL n. 58.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 25 marzo 1988

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1988
Registro n. 48 Istruzione, foglio n. 167

88A3929

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 aprile 1988.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Modena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2035 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2170, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Gli articoli da 163 a 168, relativi alla scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione, sono soppressi e sostituiti dai seguenti con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi:

Scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione

Art. 163. — È istituita la scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione presso l'Università degli studi di Modena.

La scuola ha lo scopo di insegnare e di approfondire gli studi nel settore dell'anestesiologia, della rianimazione, della terapia antalgica e della terapia iperbarica e di fornire le competenze professionali necessarie per il conseguimento del diploma che legittima l'assunzione della qualifica di specialista in anestesia e rianimazione.

La scuola rilascia il titolo di specialista in anestesia e rianimazione, indirizzo di terapia intensiva, indirizzo di terapia antalgica e indirizzo di terapia iperbarica.

Art. 164. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Dopo gli anni comuni lo specializzando, all'atto dell'iscrizione dell'anno di corso nel quale dovrà essere frequentato uno degli indirizzi attivati, dovrà indicare l'indirizzo prescelto.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in dieci per ciascun anno di corso, per un totale di quaranta specializzandi.

Art. 165. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 166. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 167. — La scuola comprende dodici aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) discipline morfologiche e funzionali;

b) discipline farmaco-tossicologiche;

c) discipline fisico-matematiche;

d) elementi di chirurgia;

e) medicina legale;

f) fisiopatologia;

g) anestesia;

h) rianimazione;

i) terapia antalgica;

l) area di indirizzo in terapia intensiva;

m) area di indirizzo in terapia antalgica;

n) area di indirizzo in terapia iperbarica.

Art. 168. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Discipline morfologiche e funzionali:

anatomia;

fisiologia;

biochimica.

b) Discipline farmaco-tossicologiche:

farmacologia clinica applicata all'anestesia e rianimazione;

tossicologia clinica;

trattamento farmacologico del dolore (farmaci del dolore).

c) Discipline fisico-matematiche:

fisica;

biofisica;

informatica;

tecnologie biomediche.

d) Elementi di chirurgia:
tecniche chirurgiche di interesse anestesiologico;
correlazione tra chirurgia e tecnica anestesiologica.

e) Medicina legale:
medicina legale;
etica e deontologia in anestesia e rianimazione;
elementi di medicina preventiva professionale.

f) Fisiopatologia:
fisiopatologia pre e post-operatoria;
fisiopatologia della narcosi;
fisiopatologia respiratoria;
fisiopatologia cardiocircolatoria;
fisiopatologia metabolica;
fisiopatologia neurologica;
fisiopatologia del dolore;
fisiopatologia dell'iperbarismo.

g) Anestesia:
semeiologia di interesse anestesiologico;
anestesia generale;
anestesia loco-regionale;
anestesia nelle specialità;
tecniche speciali di anestesia.

h) Rianimazione:
semeiologia di interesse rianimatorio;
rianimazione respiratoria;
rianimazione cardio-circolatoria;
rianimazione neurologica;
rianimazione materno-fetale;
rianimazione metabolica;
medicina iperbarica e tecnologie dell'iperbarismo.

i) Terapia antalgica:
semeiologia del dolore;
terapia antalgica.

l) Terapia intensiva:
tecniche speciali di rianimazione;
tecniche protesiche extracorporee;
trapianti d'organo;
terapia intensiva nelle specialità;
nutrizione enterale e parenterale;
medicina delle catastrofi;
organizzazione dell'emergenza extraospedaliera.

m) Terapia antalgica applicata:
neuroanatomia;
neurofisiologia;
fisiopatologia del dolore;
neurofarmacologia e psicofarmacologia;
elementi di psicologia e psichiatria di interesse algologico;
diagnostica e metodi di stima del dolore;
algologia clinica;
terapia del dolore;
tecniche neurochirurgiche;
tecniche di iper ed ipo-stimolazione;
elementi di kinesiterapia e scienza del movimento.

n) Terapia iperbarica:
fisiopatologia applicata all'esposizione ad ambienti straordinari;
igiene applicata agli ambienti straordinari;
farmacologia applicata all'iperbarismo;
medicina e tecnologia iperbarica;
l'ossigenoterapia iperbarica e le sue applicazioni cliniche;
fisioterapia e rieducazione funzionale.

Art. 169. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Discipline morfologiche e funzionali (ore 30):		
anatomia	ore	10
fisiologia	»	10
biochimica	»	10
Discipline farmaco-tossicologiche (ore 15):		
farmacologia applicata all'anestesia e rianimazione	»	15
Discipline fisico-matematiche (ore 20):		
fisica	»	10
biofisica	»	10
Elementi di chirurgia (ore 15):		
tecniche chirurgiche di interesse anestesiologico	»	15
Medicina legale (ore 20):		
medicina legale	»	10
etica e deontologia in anestesia e rianimazione	»	10
Fisiopatologia (ore 60):		
fisiopatologia pre e post-operatoria	»	20
fisiopatologia della narcosi	»	20
fisiopatologia neurologica	»	20
Anestesia (ore 240):		
semeiologia di interesse anestesiologico	»	20
anestesia generale	»	140
anestesia loco-regionale	»	80
Monte ore elettivo	ore	400

2° Anno:

Discipline farmaco-tossicologiche (ore 20):		
tossicologia clinica	ore	20

Discipline fisico-matematiche (ore 10):
tecnologie biomediche . . . . ore 10

Elementi di chirurgia (ore 20):
correlazioni tra chirurgia e tecnica anestesiologica . . . . » 20

Fisiopatologia (ore 100):
fisiopatologia respiratoria . . . . » 20
fisiopatologia cardiocircolatoria . . . » 20
fisiopatologia metabolica . . . . » 20
fisiopatologia del dolore . . . . » 20
fisiopatologia dell'iperbarismo . . . . » 20

Anestesia (ore 100):
anestesia generale . . . . » 20
anestesia loco-regionale . . . . » 20
anestesia nelle specialità . . . . » 60

Rianimazione (ore 100):
semeiologia di interesse rianimatorio » 20
rianimazione respiratoria . . . . » 40
rianimazione cardio-circolatoria . . . » 40

Terapia antalgica (ore 50):
semeiologia del dolore . . . . » 10
terapia antalgica . . . . » 40

Monte ore elettivo . . . ore 400

3° Anno:

Discipline farmaco-tossicologiche (ore 20):
trattamento farmacologico del dolore (farmaci del dolore) . . . . ore 20

Discipline fisico-matematiche (ore 20):
informatica . . . . » 20

Medicina legale (ore 10):
elementi di medicina preventiva professionale . . . . » 10

Anestesia (ore 50):
anestesia nelle specialità . . . . » 20
tecniche speciali di anestesia . . . . . » 30

Rianimazione (ore 200):
rianimazione neurologica . . . . » 50
rianimazione metabolica . . . . » 50
rianimazione materno-fetale . . . . . » 40
medicina iperbarica e tecnologie dell'iperbarismo . . . . » 60

Terapia antalgica (ore 100):
semeiologia del dolore . . . . » 20
terapia antalgica . . . . » 80

Monte ore elettivo . . . ore 400

4° Anno - indirizzo in terapia intensiva (ore 400):

tecniche speciali di rianimazione . . . ore 75
tecniche protesiche extracorporee . . » 75
trapianti d'organo . . . . » 50
terapia intensiva nelle specialità . . . » 100
nutrizione enterale e parenterale . . . » 50
medicina delle catastrofi . . . . » 25
organizzazione dell'emergenza extraospedaliera . . . . » 25

Monte ore elettivo . . . ore 400

4° Anno - indirizzo in terapia antalgica (ore 400):

neuroanatomia . . . . ore 25
neurofisiologia . . . . » 25
fisiopatologia del dolore . . . . » 40
neurofarmacologia e psicofarmacologia . . . . » 50
elementi di psicologia e psichiatria di interesse algologico . . . . » 25
diagnostica e metodi di stima del dolore . . . . » 25
algologia clinica . . . . » 50
terapia del dolore . . . . » 100
tecniche neurochirurgiche . . . . » 20
tecniche di iper e ipo-stimolazione . » 20
elementi di kinesiterapia e scienza del movimento . . . . » 20

Monte ore elettivo . . . ore 400

4° Anno - indirizzo in terapia iperbarica (ore 400):

fisiopatologia applicata all'esposizione ad ambienti straordinari . . . . ore 25
igiene applicata agli ambienti straordinari . . . . » 25
farmacologia applicata all'iperbarismo . . . . » 25
medicina e tecnologia iperbarica . . » 150
l'ossigenoterapia iperbarica e le sue applicazioni cliniche . . . . » 150
fisioterapia e rieducazione funzionale » 25

Monte ore elettivo . . . ore 400

Art. 170. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza ai fini dell'apprendimento nei seguenti reparti o servizi:

sale operatorie di chirurgia generale e specialità chirurgiche; sale di risveglio post-operatorie; unità di rianimazione; reparti di terapia intensiva; ambulatori di terapia antalgica e di anestesia; laboratori di diagnostica invasiva e non invasiva; unità di terapia iperbarica; ambulatori di controllo post-rianimazione.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione scientifica.

Il consiglio della scuola ripartirà annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Art. 2.

Gli articoli da 200 a 205, relativi alla scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria, sono soppressi e sostituiti dai seguenti con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi:

Scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria

Art. 200. — È istituita la scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria presso l'Università degli studi di Modena.

La scuola ha lo scopo di insegnare e approfondire gli studi nel campo della otorinolaringoiatria e di fornire le competenze professionali necessarie per il conseguimento del diploma che legittima l'assunzione della qualifica di specialista in otorinolaringoiatria.

La scuola rilascia il titolo di specialista in otorinolaringoiatria.

Art. 201. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in cinque per ciascun anno di corso, per un totale di venti specializzandi.

Art. 202. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia, con l'istituto di clinica otorinolaringoiatrica dell'Università di Modena.

Art. 203. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 204. — La scuola comprende sette aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) area delle scienze basiche fisiche;
b) area delle scienze basiche biologiche;
c) area clinica;
d) area diagnostica;
e) area terapeutica;
f) area delle scienze correlate;
g) area medico legale e sociale.

Art. 205. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Area delle scienze basiche fisiche:
informatica medica e strumentazione biomedica.

b) Area delle scienze basiche biologiche:
anatomia istologia ed embriologia;
fisiologia;

c) Area clinica:
patologia ORL e cervico-facciale;
patologia e clinica ORL e cervico-facciale;
ORL pediatrica;
audiologia;
foniatria

d) Area diagnostica:
semeiotica ORL;
anatomia e istologia patologica;
patologia clinica;
otoneurologia;
audiometria.

e) Area terapeutica:
terapia medica;
tecniche operatorie otologiche;
tecniche operatorie faringolaringee e cervicali;
tecniche operatorie ORL maxillo-facciali;
chirurgia plastica;
tracheobroncoscopia;
anestesiologia.

f) Area delle scienze correlate:
neuropatologia;
oculistica;
radiologia;
pediatria.

g) Area medico legale e sociale:
medicina legale e infortunistica;
ORL preventiva e sociale.

Art. 206. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Scienze basiche fisiche (ore 50):		
informatica medica e strumentazione biomedica	ore	50
Scienze basiche biologiche (ore 50):		
anatomia istologia ed embriologia	»	30
fisiologia	»	20
Clinica (ore 100):		
patologia ORL e cervico-facciale	»	100
Diagnostica (ore 200):		
semeiotica ORL	»	175
anatomia e istologia patologica	»	25
Monte ore elettivo	ore	400

2° Anno:

Clinica (ore 200):		
patologia e clinica ORL e cervico-facciale	ore	200
Diagnostica (ore 100):		
otoneurologia	»	30
patologia clinica	»	30
audiometria	»	40
Terapeutica (ore 100):		
tracheobroncoscopia	»	50
anestesiologia	»	50
Monte ore elettivo	ore	400

3° Anno:

Clinica (ore 200):

patologia e clinica ORL e cervico-facciale	ore	100
audiologia	»	50
foniatria	»	25
ORL pediatrica	»	25

Terapeutica (ore 150):

tecniche operatorie faringolaringee e cervicali	»	100
terapia medica	»	50

Scienze correlate (ore 50):

oculistica	»	20
radiologia	»	30
Monte ore elettivo	ore	400

4° Anno:

Terapeutica (ore 350):

tecniche operatorie otologiche	ore	175
tecniche operatorie ORL maxillo-facciali	»	150
chirurgia plastica	»	25

Scienze correlate (ore 25):

neuropatologia	»	15
pediatria	»	10

Medico-legale e sociale (ore 25):

medicina legale e infortunistica	»	10
ORL preventiva e sociale	»	15
Monte ore elettivo	ore	400

Art. 207. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti di degenza e nei servizi specialistici di diagnosi e cura seguenti:

istituto di clinica otorinolaringoiatrica.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale.

Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e della acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Art. 3.

Gli articoli da 274 a 280, relativi alla scuola di specializzazione in neurochirurgia sono soppressi e sostituiti dai seguenti con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Scuola di specializzazione in neurochirurgia

Art. 274. — È istituita la scuola di specializzazione in neurochirurgia presso l'Università degli studi di Modena.

La scuola ha lo scopo di preparare i laureati in medicina e chirurgia all'esercizio professionale specialistico di neurochirurgia.

La scuola rilascia il titolo di specialista in neurochirurgia.

Art. 275. — La scuola ha la durata di cinque anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in due per ciascun anno di corso, per un totale di dieci specializzandi.

Art. 276. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia con l'istituto di clinica neurologica.

Art. 277. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia. Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 278. — La scuola comprende sei aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) neurobiologia;
b) diagnostica clinica;
c) diagnostica strumentale;
d) tecnica operatoria;
e) chirurgia speciale;
f) anestesia e rianimazione.

Art. 279. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Neurobiologia:
neuroanatomia;
neurofisiologia;
neuropatologia.

b) Diagnostica clinica:
semeiotica e clinica neurologica;
elementi di psichiatria;
neuro-oftalmologia;
neuro-otoiatria;
neurochirurgia.

c) Diagnostica strumentale:
neurofisiologia clinica;
neuroradiologia.

d) tecnica operatoria:
tecnica operatoria.

e) Chirurgia speciale:
neurochirurgia funzionale e stereotassica;
neurotraumatologia;
chirurgia del sistema nervoso periferico;
neurochirurgia infantile.

f) Anestesia e rianimazione:
neuroanestesia e rianimazione.

Art. 280. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Neurobiologia (ore 150):
neuroanatomia . . . . . ore 75
neurofisiologia . . . . . » 75

Diagnostica clinica (ore 250):
semeiotica e clinica neurologica . . » 75
elementi di psichiatria . . . . . » 25
neurochirurgia . . . . » 150

Monte ore elettivo ore 400

2° Anno:

Diagnostica clinica (ore 300):
neuro-oftalmologia. . . . . ore 75
neuro-otoiatria . . . . » 75
neurochirurgia . . . . » 150

Diagnostica strumentale (ore 100):
neurofisiologia clinica . . . » 100

Monte ore elettivo . . . ore 400

3° Anno:

Neurobiologia (ore 75):
neuropatologia . . . . ore 75

Diagnostica clinica (ore 125):
neurochirurgia . . . . » 125

Diagnostica strumentale (ore 100):
neuroradiologia . . . . » 100

Anestesia e rianimazione (ore 100):
neuroanestesia e rianimazione . . » 100

Monte ore elettivo . . ore 400

4° Anno:

Diagnostica clinica (ore 75):
neurochirurgia . . . . ore 75

Diagnostica strumentale (ore 75):
neuroradiologia . . . . » 75

Tecnica operatoria (ore 100):
tecnica operatoria . . . . » 100

Chirurgia speciale (ore 150):
neurotraumatologia . . . . » 75
chirurgia del sistema nervoso periferico . . . . » 75

Monte ore elettivo . . ore 400

5° Anno:

Diagnostica clinica (ore 100):
neurochirurgia . . . . . ore 100

Tecnica operatoria (ore 100):
tecnica operatoria . . . . » 100

Chirurgia speciale (ore 200):
neurochirurgia funzionale e stereotassica . . . . » 100
neurochirurgia infantile . . » 100

Monte ore elettivo ore 400

Art. 281. — Durante i cinque anni di corso è richiesta la frequenza nel reparto di neurochirurgia del Policlinico di Modena.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale.

Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1988

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1988
Registro n. 48 Istruzione, foglio n. 257

88A3930

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 1988.

Modificazioni allo statuto del Politecnico di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo statuto del Politecnico di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche del Politecnico anzidetto;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici del Politecnico di Torino e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto del Politecnico di Torino, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 38 dello statuto vigente così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1986, n. 1111, l'art. 39 è soppresso e sostituito dal seguente:

Art. 39 *(Scuola diretta a fini speciali in tecnologie tessili).* — La scuola diretta a fini speciali in tecnologie tessili ha il compito di preparare, in ambito universitario, personale con competenze professionali tecnico-industriali nel settore tessile.

La scuola ha la durata di tre anni accademici nel corso dei quali è previsto anche un periodo di tirocinio presso strutture aziendali coordinato da docenti della scuola stessa. Al compimento dei corsi e del tirocinio professionale, agli iscritti che supereranno l'esame finale sarà rilasciato il diploma di «esperto in tecnologie tessili».

Il primo ed il secondo anno di corso prevedono non meno di trecento ore di insegnamento teorico e non meno di trecento ore di esercitazioni di carattete applicativo e di attività pratiche guidate. Nel terzo anno le ore di insegnamento teorico saranno non meno di centocinquanta, quelle di esercitazioni ed attività pratiche non meno di centocinquanta; seguirà un periodo di tirocinio della durata di non meno di trecento ore.

Il numero massimo degli allievi che ogni anno possono iscriversi al primo anno di corso è fissato in venticinque unità, per cui complessivamente settantacinque è il numero massimo ammissibile per gli iscritti regolari nell'intero corso di studi.

Concorrono alla formazione della scuola la facoltà di ingegneria del Politecnico di Torino e tutti i dipartimenti ed istituti interessati alla scuola stessa. La scuola potrà avvalersi di idonee strutture ed attrezzature acquisite anche a seguito di convenzioni; in particolare potrà così avvalersi delle strutture operanti presso la città-studi di Biella.

L'anno scolastico è articolato in due periodi didattici in ciascuno dei quali gli insegnamenti sono impartiti in modo intensivo. Gli insegnamenti, con la loro estensione giuridica (A) annuale, (S) semestrale, sono i seguenti:

1° Anno:

matematica (A);
chimica (A);
fisica tecnica (A);
organizzazione della produzione e gestione delle risorse (A);
disegno tecnico (S);
meccanica tecnica (S);
elettrotecnica (S);
fibre tessili (S);
economia e politica industriale (S).

2° Anno:

impianti industriali e di servizio (A);
chimica tessile I (A);
tecnologie tessili I (A);
tecnologie tessili II (A);
impianti termici (S);
chimica tessile II (S);
meccanica tessile (S);
metodi statistici e controllo di qualità (S):

3° Anno:

elettronica con elementi di informatica (A);
tecnologie tessili III (A);
finanza aziendale e controllo dei costi (A);
tecnologia della confezione (S).

L'attività pratica comporta sia lo svolgimento di esercitazioni di laboratorio sia la gestione di processi su impianti di tipo pilota o industriale.

Il tirocinio, che si svolge sotto la guida ed il coordinamento di uno o più docenti designati dal consiglio della scuola, consiste nella partecipazione, per un periodo non inferiore a trecento ore, ad una sperimentazione su impianti tessili e potrà essere effettuato presso strutture universitarie, centri di ricerca, enti o ditte italiane o straniere.

La frequenza ai corsi ed al tirocinio pratico è obbligatoria.

Gli esami delle varie materie di insegnamento consistono in una prova orale eventualmente preceduta da una prova scritta. Essi si svolgono nel rispetto della normativa vigente riguardante gli esami universitari di profitto.

L'iscrizione regolare al secondo anno di corso richiede il superamento di almeno cinque esami di discipline del primo anno; l'iscrizione regolare al terzo anno richiede il superamento di almeno sette esami di insegnamenti del primo anno e di tre del secondo. Al termine del corso, superati tutti gli esami delle materie di insegnamento ed espletato il periodo di tirocinio con giudizio favorevole, gli allievi sono ammessi all'esame finale di diploma, comprendente la discussione di un elaborato su argomenti di carattere tecnico-professionale, scelti di preferenza tra quelli approfonditi durante il periodo di tirocinio.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 14 maggio 1988

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 luglio 1988
Registro n. 47 Istruzione, foglio n. 38

88A3870

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 10 settembre 1988, n. 423.

Criteri per la deducibilità dal reddito di impresa delle spese sostenute dalle aziende produttrici di taluni farmaci per promuovere ed organizzare congressi e convegni di rilevante interesse scientifico.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, ed in particolare l'art. 19, comma 14, che limita la deducibilità ai fini della determinazione del reddito di impresa delle spese sostenute dalle aziende produttrici di farmaci per promuovere, organizzare congressi, convegni e viaggi ad essi collegati, limitatamente a quelli di rilevante interesse scientifico e con esclusione di scopi pubblicitari secondo i criteri stabiliti con proprio decreto dal Ministro della sanità;

Ritenuta la necessità di fissare i criteri per determinare la rilevanza dell'interesse scientifico delle iniziative promozionali dell'industria farmaceutica;

Considerato che occorre demandare ad una valutazione caso per caso le iniziative in questione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Vista la legge 23 febbraio 1958, n. 296;

D'intesa con il Ministro delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. Le aziende produttrici di farmaci operanti in Italia che intendono portare in deduzione le spese indicate all'art. 19, comma 14, della legge 11 marzo 1988, n. 67, devono inoltrare al Ministero della sanità - Gabinetto del Ministro, la seguente documentazione almeno centosessanta giorni prima della data fissata per la manifestazione:

1) nome, ragione sociale, codice fiscale e sede dell'azienda che organizza direttamente o finanzia in tutto o in parte il convegno o congresso scientifico. Nel caso di più aziende associate allo scopo vanno indicati i dati per ogni azienda;

2) sede e data della manifestazione;

3) destinatari dell'iniziativa;

4) oggetto della tematica del convegno con particolare riferimento alla connessione tra la stessa e i farmaci prodotti dall'azienda;

5) attestazione del legale rappresentante che l'azienda produce i farmaci di cui all'art. 19, comma 4, lettere *a)* e *b)*, della legge 11 marzo 1988, n. 67;

6) qualificazione professionale, scientifica o universitaria dei relatori;

7) preventivo di spesa per manifestazione e previsione della copertura dei costi, dedotta la quota a carico dei partecipanti;

8) gli elementi per valutare il particolare valore scientifico dell'iniziativa;

9) impegno congiuntamente sottoscritto e autenticato nei modi di legge con il quale il legale rappresentante dell'azienda e l'organizzatore del convegno o congresso escludono finalità pubblicitarie o promozionali dei prodotti dell'azienda che organizza il convegno o congresso.

Art. 2.

1. La documentazione indicata all'art. 1 deve riportare il visto per conferma da parte dell'associazione industriale di categoria ove l'azienda vi risulta associata.

Art. 3.

1. La deducibilità delle spese delle iniziative indicate all'art. 1 è esclusa quando:

a) emerga la finalità propagandistica o pubblicitaria dei farmaci messi in commercio dall'azienda promotrice;

b) la tematica attiene a specialità medicinali in commercio da oltre cinque anni per le quali il monitoraggio di cui al decreto ministeriale 28 luglio 1984 (*Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 23 agosto 1984), e successive modificazioni, non ha offerto spunti sulla qualità, efficacia e indicazione terapeutica della specialità stessa;

c) la manifestazione preveda oneri per spese di viaggio ovvero ospitalità gratuità a favore degli intervenuti fatta eccezione per i relatori, nonché per gli interventi qualificati, volti ad aggiornarsi o migliorarsi professionalmente in relazione all'argomento del convegno.

Art. 4.

1. Entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione il Ministero comunica all'azienda richiedente la sussistenza dei requisiti affinché possa essere riconosciuto il rilevante interesse scientifico di cui all'art. 19, comma 14, legge 11 marzo 1988, n. 67.

Art. 5.

1. Il Ministero esprime la valutazione di riconoscimento dell'interesse scientifico di cui all'art. 19 sulla base del consuntivo della manifestazione, sia in ordine ai profili di merito, sia con riguardo alla osservanza delle condizioni di cui all'art. 3. A tal fine dovrà essere trasmessa al Ministero della sanità la documentazione necessaria.

2. La comunicazione è contestualmente trasmessa al Ministero delle finanze per quanto di competenza.

3. Il provvedimento è definitivo.

4. L'attestazione del Ministero della sanità comprovante le spese ammesse in deduzione costituisce requisito per la deducibilità delle spese inerenti la manifestazione dal reddito d'impresa, e deve essere allegata, a pena di indeducibilità, alla dichiarazione dei redditi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 10 settembre 1988

Il Ministro: DONAT CATTIN

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— La legge n. 67/1988 reca: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988)».

— La legge n. 833/1978 reca: «Istituzione del Servizio sanitario nazionale».

— La legge n. 296/1958 reca: «Costituzione del Ministero della sanità».

Nota all'art. 1:

Il testo dell'art. 19, comma 4, lettere *a)* e *b)*, della legge n. 67/1988 (Legge finanziaria 1988) è il seguente:

«4. Le specialità medicinali, al momento dell'autorizzazione all'immissione in commercio, rilasciata con decreto del Ministro della sanità, a partire dal 30 giugno 1988, sono collocate nelle seguenti classi:

a) farmaci prescrivibili dal Servizio sanitario nazionale;

b) farmaci che, per la loro particolare natura e per le modalità d'uso, sono utilizzabili esclusivamente o nell'ambito ospedaliero o direttamente in sede ambulatoriale, da parte dello specialista».

Nota all'art. 3:

Il D.M. 28 luglio 1984 reca: «Integrazione delle disposizioni del decreto ministeriale 20 marzo 1980, sulla presentazione, da parte delle imprese farmaceutiche, di rapporti informativi periodici sull'impiego di specialità medicinali registrate a proprio nome».

88G0484

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 27 settembre 1988.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, di condizioni speciali di polizza, di tariffe di opzione e di condizioni speciali di polizza per contratti collettivi stipulati con il «Fondo di previdenza agenti fondiaria» presentate da La Fondiaria assicurazioni S.p.a., in Firenze.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Viste le domande in data 21 ottobre 1987, 27 e 28 gennaio 1988, 12 aprile 1988, 13 maggio 1988, 30 giugno 1988 e 5 agosto 1988 de La Fondiaria assicurazioni S.p.a., con sede in Firenze, intese ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, delle condizioni speciali di polizza, di tariffe di opzione nonché di condizioni speciali di polizza per contratti collettivi stipulati con il «Fondo di previdenza agenti fondiaria»;

Viste le lettere in data 11 maggio 1988, n. 821714, 8 giugno 1988, n. 821978 e 24 agosto 1988, n. 822624, con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, le condizioni speciali di polizza e le tariffe di opzione presentate da La Fondiaria assicurazioni S.p.a., con sede in Firenze:

1) tariffa 21-FA - assicurazione di capitale differito con controassicurazione di un capitale annualmente crescente, a premio e prestazione annualmente rivalutabili, con facoltà di anticipazioni quinquennali;

2) condizioni speciali di polizza comprensive della clausola di rivalutazione annua da applicare alla tariffa 21-FA;

3) tariffa 8c-F - assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio e prestazione anticipata rivalutabili, da utilizzare esclusivamente quale complementare di forme assicurative serie F;

4) tariffa 10c-F - assicurazione temporanea per il caso di morte di un capitale annualmente decrescente, a premio e prestazione assicurata annualmente rivalutabili, da utilizzare esclusivamente quale complementare di forme assicurative serie F;

5) condizioni speciali di polizza comprensive della clausola di rivalutazione annua delle suindicate tariffe 8c-F e 10c-F;

6) tariffa di opzione per il differimento automatico di scadenza del pagamento di un capitale garantito in contratti a prestazione rivalutabile;

7) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, della tariffa di opzione di cui al punto 6), sostitutive delle analoghe in vigore approvate con decreto ministeriale del 25 febbraio 1985;

8) tariffa di opzione per il differimento automatico di scadenza del pagamento della rendita garantita in contratti a prestazione rivalutabile;

9) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione annua della prestazione garantita, della tariffa di opzione di cui al punto 8), sostitutive delle analoghe in vigore approvate con decreto ministeriale del 25 febbraio 1985;

10) condizioni speciali da applicare ad assicurazioni collettive, per il caso di morte e/o per il caso di vita ad un termine prestabilito, stipulate dal «Fondo di previdenza agenti fondiaria» sulla testa dei propri iscritti.

Art. 2.

La Fondiaria assicurazioni S.p.a. è tenuta a presentare annualmente all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, appositi moduli 8 e 10 concernenti le forme assicurative approvate con il presente decreto nonché un rendiconto della gestione del fondo speciale costituito con il portafoglio relativo alle forme assicurative anzidette.

Il rendiconto di cui al comma precedente dovrà essere certificato da una società di revisione iscritta all'albo speciale previsto dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 settembre 1988

Il Ministro: BATTAGLIA

88A3984

DECRETO 27 settembre 1988.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni speciali di polizza presentate dalla Intesa vita - Compagnia di assicurazioni sulla vita - Società per azioni, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Viste le domande in data 25 maggio e 21 ottobre 1987, 9 maggio, 20 e 29 gennaio 1988 della Intesa vita - Compagnia di assicurazioni sulla vita - Società per azioni, con sede in Milano, intese ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, e delle relative condizioni speciali di polizza;

Viste le lettere in data 1° agosto 1988, n. 822452 e 24 agosto 1988, n. 822618, con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, e le relative condizioni speciali di polizza, presentate dalla Intesa vita - Compagnia di assicurazioni sulla vita - Società per azioni, con sede in Milano:

1) tariffa n. 2-F - assicurazione a vita intera, a premi annui temporanei;

2) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione annua del premio e della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di cui al precedente punto 1);

3) tariffa n. 3-F - assicurazione a vita intera, a premio unico;

4) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione annua della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di cui al precedente punto 3);

5) tariffa n. 31-FB - assicurazione mista, a premio annuo, con prestazione aggiuntiva in caso di morte o in caso di vita alla scadenza (bonus finale);

6) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione annua del premio e della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di cui al precedente punto 5);

7) tariffa n. 31-FCB - assicurazione mista a premio annuo costante, con prestazione aggiuntiva in caso di morte o in caso di vita alla scadenza (bonus finale). I tassi di premio adottati sono gli stessi della tariffa di cui al precedente punto 5);

8) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione annua della prestazione garantita; da applicare alla tariffa di cui al punto 7);

9) condizioni speciali di polizza, da applicare alla tariffa 31-FKB, assicurazione mista, con prestazione aggiuntiva in caso di morte o in caso di vita alla scadenza (bonus finale) con premio annuo che si riduce del 5% dal sesto anno e di un ulteriore 5% all'undicesimo anno (condizioni sostitutive delle analoghe approvate con decreto ministeriale n. 17820 del 4 agosto 1988);

10) tariffa n. 32-F - assicurazione mista, a premio unico;

11) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione annua della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di cui al precedente punto 10);

12) tariffa n. 36-F - assicurazione a termine fisso, a premio annuo;

13) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione annua del premio e della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di cui al punto 12);

14) sfera di applicazione per le tariffe a premio annuo e a premio unico, relativamente alle durate brevi;

15) tariffa 8c-F, assicurazione temporanea in caso di morte, a premio e prestazione annualmente rivalutabili, da utilizzare in abbinamento a coperture assicurative principali rivalutabili;

16) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione annua della prestazione garantita, da applicare alla tariffa 8c-F;

17) tariffa 13a - assicurazione di annualità temporanee certe, a premio annuo limitato;

18) tariffa 13u - assicurazione di annualità temporanee certe, a premio unico;

19) coefficienti di correzione da applicare ai tassi di premio delle tariffe 10a (assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo, a capitale decrescente linearmente ed annualmente), 10u (assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio unico, a capitale decrescente linearmente ed annualmente) per la correzione della decrescenza del capitale assicurato da annuale in semestrale, quadrimestrale, trimestrale e mensile;

20) tariffa n. 8j - assicurazione temporanea in caso di morte o di invalidità a capitale costante. I tassi di premio da applicare, in via forfettaria, sono quelli delle tariffe di assicurazione temporanea in caso di morte, a capitale costante - a premio annuo tariffa n. 8a o a premio unico tariffa 8u, approvate con decreto ministeriale n. 17820 del 4 agosto 1988 e tenuto conto di quanto disposto dal decreto ministeriale 5 gennaio 1968;

21) tariffa 10j - assicurazione complementare temporanea in caso di morte o di invalidità a capitale decrescente annualmente di n. 1/n. I tassi di premio da applicare, in via forfettaria, sono quelli delle tariffe di assicurazione temporanea in caso di morte a capitale decrescente annualmente di 1/n, a premio annuo tariffa n. 10a o a premio unico tariffa n. 10u, approvate con decreto ministeriale n. 17820 del 4 agosto 1988 e tenuto conto di quanto disposto dal decreto ministeriale 5 gennaio 1968;

22) tariffa n. 13j - assicurazione di annualità temporanea certa per il caso di morte o di invalidità. I tassi di premio da applicare, in via forfettaria, sono quelli delle tariffe di assicurazione di annualità temporanee certe, a premio annuo tariffa n. 13a o a premio unico tariffa n. 13u, di cui ai punti numeri 18 e 19 del presente decreto e tenuto conto di quanto disposto dal decreto ministeriale 5 gennaio 1968.

Art. 2.

La Intesa vita S.p.a. è tenuta a presentare annualmente all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, appositi moduli 8 e 10 concernenti le forme assicurative approvate con il presente decreto nonchè un rendiconto della gestione del fondo speciale costituito con il portafoglio relativo alle forme assicurative anzidette.

Il rendiconto di cui al comma precedente dovrà essere certificato da una società di revisione iscritta all'albo speciale previsto dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 settembre 1988

Il Ministro: BATTAGLIA

88A3985

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 13 settembre 1988.

Emissione di certificati di credito del Tesoro in ECU, con godimento 28 settembre 1988, di durata quinquennale, per l'importo di 1.000 milioni di ECU.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso

l'emissione di titoli denominati in ECU (European currency unit), con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 11 marzo 1988, n. 79, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1988;

Visto l'art. 1 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988), concernente il livello massimo del ricorso al mercato finanziario, di cui all'art. 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi e altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi, a norma dell'art. 11, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, a copertura delle spese iscritte in bilancio, procedere ad un'emissione di certificati di credito del Tesoro denominati in ECU;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro italiano denominati in ECU (Certificati del Tesoro in Euroscudi), di seguito indicati come i «certificati», al tasso d'interesse dell'8,75% annuo lordo, per un importo in valore nominale di 1.000 milioni di ECU. Il prestito ha la durata di cinque anni con inizio il 28 settembre 1988 e scadenza il 28 settembre 1993.

Art. 2.

Salvo quanto disposto dagli articoli 10, 11, 12 e 13 del presente decreto, il valore dell'ECU è uguale al valore dell'unità monetaria europea attualmente usata nel Sistema monetario europeo. Tale valore è determinato sulla base degli importi delle valute dei Paesi membri della Comunità europea fissati come appresso.

In conformità al regolamento CEE n. 3180/78 del 18 dicembre 1978 e successive modificazioni, l'Unità monetaria europea è attualmente definita quale somma delle seguenti componenti:

0,719 marco tedesco;
1,31 franchi francesi;
0,0878 lira sterlina;
140 lire italiane;
0,256 fiorino olandese;
3,71 franchi belgi;
0,140 franco lussemburghese;
0,219 corona danese;
0,00871 sterlina irlandese;
1,15 dracme greche.

Tale base può essere modificata dalla Comunità europea, anche con riguardo alle valute componenti, nel qual caso il sistema di determinazione dell'ECU sarà modificato in conformità.

Art. 3.

I certificati possono essere acquistati da soggetti residenti e non residenti e circolare in Italia e all'estero; sui certificati sottoscritti in lire di conto estero ovvero in lire interne e successivamente ceduti a non residenti, in conformità alle vigenti disposizioni valutarie, potrà essere apposta la stampigliatura «pagabile all'estero» su richiesta di una «banca agente» avanzata per conto dell'interessato.

Nelle more dell'allestimento dei titoli, per gli effetti della stampigliatura, potrà essere richiesto il deposito delle ricevute provvisorie in appositi conti di deposito della gestione centralizzata — denominati «CTE stampigliati» — istituiti presso la Banca d'Italia a nome delle banche agenti e per conto dei non residenti.

Le «banche agenti» consorziate sono altresì facoltizzate a regolare direttamente in ECU i titoli sottoscritti dagli operatori non residenti; in tal caso, nelle more dell'allestimento, i certificati vengono direttamente accreditati nei menzionati depositi centralizzati «CTE stampigliati».

Art. 4.

I certificati hanno taglio unitario di 1.000 ECU.

Il prestito è rappresentato da titoli al portatore in tagli del valore nominale di 1.000, 10.000, 100.000, 500.000 ed 1.000.000 di ECU. È ammesso il tramutamento di certificati al portatore in titoli nominativi e viceversa, nonché la divisione e la riunione dei certificati medesimi in altri di taglio non inferiore a quello unitario o multiplo di esso.

I numeri assegnati ai certificati all'atto della loro emissione verranno ripetuti sui titoli allestiti in seguito alle operazioni suddette.

I certificati da stampigliare «pagabile all'estero» potranno essere solo al portatore in tutti i tagli sopra indicati.

I certificati al portatore sono a rischio e pericolo di chi li possiede. Non si rilasciano duplicati od altri documenti equipollenti di certificati al portatore smarriti, sottratti o distrutti. In nessun caso sono ammessi sequestri, impedimenti od opposizioni sui certificati al portatore.

Il possessore di un certificato o di una cedola deteriorati che non siano più idonei alla circolazione ma siano tuttora sicuramente identificabili, ha diritto ad ottenere un certificato od una cedola equivalenti contro la restituzione del valore deteriorato ed il rimborso delle spese.

Art. 5.

I certificati ed i relativi interessi sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico italiano e loro rendite, e, salva l'applicazione delle disposizioni di cui al

decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, citato nelle premesse, come modificato dall'art. 3 del decreto-legge 27 agosto 1987 n. 348, sono esenti:

a) da ogni altra imposta diretta presente e futura;

b) dalle imposte sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini fiscali i certificati sono altresì esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b)* e *c)*.

Art. 6.

I certificati muniti della stampigliatura «pagabile all'estero» costituiscono obbligazoni dirette generali e non condizionate del Governo italiano; essi hanno ed avranno il medesimo rango tra loro e nei confronti di qualsiasi altro debito estero non privilegiato dello Stato.

Non saranno collocati all'estero titoli del Governo italiano o garantiti dal Governo italiano che siano assistiti da ipoteca, pegno o altro privilegio, salvo che non venga attribuita ai certificati muniti di stampigliatura «pagabile all'estero» analoga garanzia.

Qualunque portatore di un certificato munito della stampigliatura «pagabile all'estero» avrà facoltà di chiedere il rimborso anticipato, comprensivo del capitale e degli interessi maturati, del titolo stesso, mediante richiesta sottoscritta che dovrà pervenire alla banca designata dalla Banca d'Italia ai sensi del successivo art. 16 del presente decreto prima che l'inadempimento sia sanato, nell'ipotesi che:

a) il Governo italiano sia inadempiente nel pagamento del capitale o degli interessi dovuti in relazione ai certificati;

b) il Governo italiano sia inadempiente nell'esecuzione di uno qualsiasi degli obblighi previsti dai termini e condizioni dei certificati in conformità al presente decreto, salvo che tale inadempimento sia sanato entro trenta giorni da quello in cui la banca designata dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 16 ha avuto notizia dell'inadempimento stesso da parte del portatore del certificato;

c) il Governo italiano sia inadempiente nel pagamento di qualsiasi suo debito estero ovvero qualsiasi suo debito estero sia divenuto rimborsabile anticipatamente a causa di decadenza dal termine quale conseguenza di un inadempimento.

Ai fini del presente articolo, per debito estero si intende ogni debito del Governo italiano o garantito dal Governo italiano, denominato in una valuta estera o pagabile su richiesta del creditore in una valuta estera, nei confronti di qualsiasi persona non residente nella Repubbica italiana.

Art. 7.

Il prezzo di emissione dei certificati è stabilito, in ECU, nella misura del cento per cento del valore nominale dei certificati.

Il versamento degli importi sottoscritti in lire italiane dovrà essere effettuato sulla base del tasso ufficiale di cambio lira italiana/ECU, di due giorni lavorativi prima dell'inizio della sottoscrizione del prestito, comunicato dall'Ufficio italiano dei cambi.

Art. 8.

I certificati verranno rimborsati in ECU in unica soluzione il 28 settembre 1993 al valore previsto dal successivo art. 9. L'interesse annuo lordo sui certificati è fissato nella misura dell'8,75% sul valore nominale in ECU.

Gli interessi, agli aventi diritto, al netto della trattenuta fiscale del 12,50% di cui al ricordato decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, come modificato dall'art. 3 del decreto-legge 27 agosto 1987, n. 348, saranno corrisposti il 28 settembre di ciascun anno a partire dal 1989 e sino al 1993. Le cedole sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle di titoli del debito pubblico italiano.

Art. 9.

Il pagamento degli interessi e il rimborso dei certificati verranno effettuati, a scelta del portatore, in ECU, qualora l'ECU abbia corso legale in Italia all'atto del pagamento, od in lire italiane.

Gli interessi da pagare ed il capitale da rimborsare in lire italiane su detti certificati saranno determinati, con decreto del Ministro del tesoro, in misura pari al valore nominale in ECU convertito in lire italiane sulla base della media aritmetica dei tassi ufficiali di cambio lira italiana/ECU, comunicati dall'Ufficio italiano dei cambi nei primi venti giorni del mese di agosto precedente la data di scadenza della cedola di interesse o del titolo.

Ove necessario, gli importi da corrispondere saranno arrotondati alle cinque lire più vicine per eccesso o per difetto, a seconda che si tratti di frazioni superiori o non superiori a 2 lire e 50 centesimi.

Per i certificati recanti stampigliatura «pagabile all'estero», nonché — nelle more dell'allestimento dei titoli stessi — per i CTE riconosciuti nei depositi di cui al precedente art. 3, i suddetti pagamenti verranno effettuati in ECU mediante accreditamento ovvero trasferimento ad un conto in ECU, sempre che ciò non contrasti con le norme valutarie eventualmente applicabili nel luogo di pagamento.

I pagamenti in ECU delle cedole verranno effettuati al netto della ritenuta fiscale arrotondando per eccesso, ove occorra, la seconda cifra decimale del valore della cedola relativa al certificato del taglio di 1.000 ECU e determinando per moltiplicazione il valore delle cedole appartenenti ai certificati degli altri tagli.

Art. 10.

Nell'ipotesi in cui l'ECU non sia usàto come unità monetaria del Sistema monetario europeo, gli interessi da corrispondere e il capitale da rimborsare, per i certificati non recanti la stampigliatura «pagabile all'estero», saranno pagati in lire italiane sulla base della media aritmetica degli equivalenti dell'ECU in lire, calcolati secondo la procedura di cui all'art. 11, per i primi venti giorni del mese di agosto precedente la data di scadenza delle cedole di interesse o del certificato.

Per i certificati con stampigliatura «pagabile all'estero», i pagamenti verranno effettuati in una delle valute componenti l'ECU scelta dalla banca designata ai sensi dell'art. 16, adottando la procedura di calcolo di cui all'art. 12 con riferimento al quarto giorno lavorativo in Lussemburgo precedente la scadenza delle cedole di interesse o del certificato. Inoltre detta banca, il primo giorno lavorativo in Lussemburgo seguente la data in cui l'ECU non sia più usato nel Sistema monetario europeo, sceglierà una valuta componente dell'ECU nella quale dovranno essere effettuati tutti i pagamenti riferiti ai certificati e alle relative cedole, aventi una precedente data di scadenza, ma non ancora presentati per il pagamento. L'importo di ciascun pagamento nella valuta prescelta verrà calcolato adottando la procedura di calcolo di cui all'art. 12, con riferimento a tale primo giorno lavorativo. I pagamenti da eseguire in un Paese diverso da quello della valuta prescelta potranno essere effettuati tramite assegno o trasferimento bancario.

Art. 11.

Nel caso in cui l'ECU non sia più usato nel Sistema monetario europeo, l'equivalente del'ECU in lire, per i certificati non recanti la stampigliatura «pagabile all'estero», sarà determinato giornalmente come segue:

le componenti dell'ECU (le «componenti») saranno gli importi delle valute che erano componenti del'ECU nell'ultima definizione disponibile dell'ECU nel Sistema monetario europeo;

la Banca d'Italia calcolerà il valore equivalente dell'ECU in lire come somma di ciascuna componente convertita in lire;

il tasso di conversione in lire per ciascuna valuta componente sarà la quotazione ufficiale di questa valuta comunicata dall'Ufficio italiano dei cambi;

nel caso in cui non sia disponibile la quotazione ufficiale per una o più valute componenti a causa della chiusura in Italia dei mercati valutari o per qualsiasi altra ragione, sarà utilizzato per il calcolo dell'equivalente dell'ECU in lire la più recente quotazione ufficiale per tale o tali valute comunicata dall'Ufficio italiano dei cambi.

Art. 12.

Nel caso in cui l'ECU non sia più usato nel Sistema monetario europeo, l'equivalente del'ECU in ciascuna delle valute componenti, per i certificati recanti la stampigliatura «pagabile all'estero», sarà determinato dalla borsa valori di Lussemburgo per ogni giorno («giorno di valutazione») come segue:

le componenti dell'ECU (le «componenti») saranno gli importi delle valute che erano componenti dell'ECU nell'ultima definizione disponibile dell'ECU nel Sistema monetario europeo;

l'equivalente dell'ECU sarà calcolato in primo luogo in dollari USA come somma dell'equivalente in tale valuta delle componenti; l'equivalente dell'ECU in ciascuna delle valute componenti sarà poi calcolato sulla base dell'equivalente in dollari USA dell'ECU, utilizzando gli stessi tassi usati per determinare l'equivalente delle componenti in dollari USA, come sotto precisato;

l'equivalente in dollari USA di ciascuna componente sarà determinato dalla borsa valori di Lussemburgo sulla base del tasso medio a pronti prevalente alle ore quattordici e trenta minuti, ora del Lussemburgo del giorno di valutazione fornito alla borsa valori di Lussemburgo da una o più delle maggiori banche scelte dalla banca, designata ai sensi dell'art. 16, nel Paese di ciascuna valuta componente l'ECU.

Nel caso in cui tale quotazione diretta non sia disponibile per una delle valute componenti nel giorno di valutazione da parte di una qualsiasi delle banche scelte dalla banca, designata ai sensi dell'art. 16, a causa della chiusura dei mercati valutari nel Paese di emissione di tale valuta componente, o per qualsiasi altra ragione, ai fini del calcolo dell'equivalente dell'ECU al giorno di valutazione, saranno usate le più recenti quotazioni dirette per tale valuta componente ottenute dalla borsa valori di Lussemburgo; peraltro tali più recenti quotazioni possono essere usate solo se erano prevalenti, nel Paese di emissione della valuta componente, non più di due giorni lavorativi prima del giorno di valutazione. Oltre tale periodo di due giorni lavorativi, la borsa valori di Lussemburgo determinerà l'equivalente in dollari USA di tale componente sulla base dei tassi di conversione ricavati dalle quotazioni medie a pronti per tale valuta componente e per il dollaro USA prevalenti alle quattordici e trenta minuti, ora del Lussemburgo, in tale giorno di valutazione, fornito alla borsa valori di Lussemburgo da una o più delle maggiori banche scelte dalla banca, designata ai sensi dell'art. 16 in un Paese diverso da quello emittente tale valuta componente.

Entro tale periodo di due giorni lavorativi la borsa valori di Lussemburgo stabilirà l'equivalente in dollari USA di tale componente sulla base di tali tassi di conversione qualora la banca, designata ai sensi dell'articolo 16, ritenga che l'equivalente così calcolato sia più significativo rispetto all'equivalente in dollari USA calcolato sulla base di tali più recenti quotazioni dirette.

A meno che non sia diversamente stabilito dalla banca, designata ai sensi dell'art. 16, qualora ci sia più di un mercato per trattare qualsiasi valuta componente, a causa di regolamentazioni valutarie o per qualunque altra ragione, il mercato cui riferirsi per ciascuna di tali valute componenti sarà quello nel quale un emittente non residente di titoli stilati in tale valuta acquisterebbe tale valuta allo scopo di effettuare pagamenti con riferimento ai titoli stessi.

Tutte le decisioni della banca designata ai sensi dell'art. 16 o della borsa valori di Lussemburgo saranno prese a loro esclusiva discrezione e saranno considerate decisive a tutti gli effetti e vincolanti per l'emittente e per i portatori dei certificati e delle cedole.

Art. 13.

In relazione alle ipotesi disciplinate dagli articoli 11 e 12, nel caso in cui l'unità ufficiale di qualsiasi valuta componente l'ECU venga alterata per combinazione o divisione, il numero delle unità di quella valuta, come componente, sarà diviso o moltiplicato nella stessa proporzione.

Nel caso in cui due o più valute componenti vengano consolidate in una singola valuta, gli importi di tali valute come componenti saranno sostituiti da un importo in tale singola valuta uguale alla somma degli importi delle valute componenti consolidate espressa in tale singola valuta. Qualora qualsiasi valuta componente sia divisa in due o più valute, l'importo di quella valuta come componente sarà sostituito dagli importi di tali due o più valute, ciascuna delle quali sarà uguale all'importo della precedente valuta componente diviso per il numero delle valute nelle quali tale valuta è stata suddivisa.

Art. 14.

Il prestito per un valore nominale di 1.000 milioni di ECU sarà collocato mediante assunzione a fermo da parte di un consorzio di collocamento e di garanzia promosso dalla Banca d'Italia.

Per i CTE di pertinenza di non residenti da regolare in ECU di cui al precedente art. 3 le «banche agenti» consorziate provvederanno a comunicare alla Banca d'Italia, l'ammontare di ECU pari al nominale dei CTE medesimi non oltre il giorno per la parità di cambio lira/ECU stabilito al precedente art. 7 per il regolamento in lire italiane.

Il Tesoro riconoscerà al suddetto consorzio, sul predetto ammontare nominale, una provvigione di garanzia pari allo 0,25% ed una provvigione di collocamento pari all'1%. Il consorzio offrirà i certificati in pubblica sottoscrizione, al prezzo del cento per cento del valore nominale, nel periodo dal 28 al 29 settembre 1988 compreso, salvo chiusura anticipata, con corresponsione di dietimi di interesse da parte dei sottoscrittori in ragione dell'8,75% annuo lordo, al netto della trattenuta fiscale del 12,50%.

La Banca d'Italia provvederà a stabilire le modalità dell'offerta e la misura della provvigione di collocamento che potrà essere riconosciuta dai consorziati alle banche, agli agenti di cambio ed altri intermediari finanziari.

Il Tesoro riconoscerà inoltre alla Banca d'Italia una provvigione dello 0.05% sull'intero ammontare nominale del prestito a fronte di tutte le spese connesse con il collocamento dei certificati, con la quotazione degli stessi presso le borse valori, nonché con le spese di pubblicità.

Art. 15.

Entro il 30 settembre 1988, presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, la Banca d'Italia provvederà a riversare al netto della provvigione complessiva dell'1,30%, e corresponsione dei dietimi di interesse netti fino alla data di effettivo versamento, con bonifico di due giorni di interesse:

il controvalore in lire italiane dei CTE regolati dagli operatori in tale valuta, sulla base del tasso ufficiale di cambio lira italiana/ECU del giorno 26 settembre 1988, comunicato dall'Ufficio italiano dei cambi;

il controvalore in lire italiane dei CTE regolati dagli operatori direttamente in ECU, sulla base del tasso ufficiale di cambio lira italiana/ECU del giorno 28 settembre 1988, comunicato dall'Ufficio italiano dei cambi.

La menzionata sezione di tesoreria emetterà apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, cap. 5100.

Art. 16.

Il pagamento delle cedole e il rimborso dei certificati verrano effettuati dalla Banca d'Italia e dalle aziende di credito eventualmente incaricate dalla Banca d'Italia stessa.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare con una banca l'accordo per il servizio finanziario dei certificati recanti la stampigliatura «pagabile all'estero». Tale accordo prevederà che la suddetta banca possa incaricare, con il consenso della Banca d'Italia, altre banche per lo svolgimento del servizio stesso.

I rapporti tra la Banca d'Italia e il Tesoro conseguenti il servizio finanziario del prestito, saranno regolati con separato decreto ministeriale.

La consegna dei certificati sarà effettuata a cura del magazzino Tesoro del provveditorato generale dello Stato alla Banca d'Italia per la successiva consegna alle banche incaricate del collocamento del prestito.

Tutti gli atti comunque riguardanti il collocamento dei certificati, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 17.

I certificati sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale presso tutte le borse valori italiane; ove si verifichino le necessarie condizioni, verrà inoltre richiesta l'ammissione a quotazione presso la borsa valori di Lussemburgo per i certificati recanti la stampigliatura «pagabile all'estero».

I certificati sono compresi tra i titoli sui quali la Banca d'Italia è autorizzata a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni italiane.

Art. 18.

Il termine di prescrizione è di cinque anni per le cedole e di dieci anni per il capitale dei certificati, decorrenti dalla data delle relative scadenze.

Art. 19.

L'emissione di cui al presente decreto, i certificati e le relative cedole sono disciplinati dalla legge italiana.

Per le controversie tra il Governo italiano e i portatori di certificati e delle cedole ha giurisdizione esclusiva la magistratura amministrativa italiana, ai sensi dell'art. 29 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto del 26 giugno 1924, n. 1054, nonché dell'art. 61 del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 14 febbraio 1963, n. 1343, come risulta modificato dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 1984, n. 74.

Art. 20.

I segni caratteristici dei certificati saranno stabiliti con successivo decreto ministeriale. I certificati saranno stampati in lingua italiana ed inglese; il testo ufficiale sarà quello in lingua italiana.

Sul verso dei certificati saranno riportati i termini e le condizioni del prestito in conformità agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18 e 19 del presente decreto.

Art. 21.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 1989 al 1993, nonché quello per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 1993, faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 settembre 1988

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 settembre 1988
Registro n. 42 Tesoro, foglio n. 324

88A3949

DECRETO 29 settembre 1988.

Emissione di buoni del Tesoro poliennali 11,50% di scadenza 1° ottobre 1990 e buoni del Tesoro poliennali 12,50% di scadenza 1° ottobre 1992.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526;

Visto l'art. 1 della legge 11 marzo 1988, n. 67;

Considerato che la Direzione generale del debito pubblico cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di una quota di nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto che il 1° ottobre 1988 verranno in scadenza i buoni del Tesoro triennali 12,50% emessi con decreto ministeriale 20 settembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 25 settembre 1985;

Ritenuto di disporre l'emissione di buoni del Tesoro poliennali da destinare a sottoscrizioni in contanti e, per quanto occorra, al rinnovo dei soli buoni del Tesoro triennali 12,50% nominativi; detta emissione è incrementabile per le suddette operazioni di reimpiego o di investimenti di capitali da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del debito pubblico;

Decreta:

Art. 1.

È disposta l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 11,50% di scadenza 1° ottobre 1990 e 12,50% 1° ottobre 1992 per un importo di lire 5.500 miliardi per i B.T.P. scadenza 1° ottobre 1990 e per un importo di lire 7.000 miliardi per i B.T.P. scadenza 1° ottobre 1992 da destinarsi a sottoscrizioni in contanti, e per un ammontare di lire 48.023.100.000 di B.T.P. con le stesse due scadenze, coupons e prezzi delle emissioni sopra citate, a scelta dei sottoscrittori, da destinarsi al rinnovo dei B.T.P. nominativi di scadenza 1° ottobre 1988.

L'importo di lire 7.000 miliardi è incrementabile di lire 10 miliardi da destinare esclusivamente alle operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali menzionate nelle premesse, da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del debito pubblico.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo dell'11,50% per i B.T.P. 1° ottobre 1990 e 12,50% per i B.T.P. 1° ottobre 1992, pagabile in due semestralità posticipate al 1° aprile ed al 1° ottobre di ogni anno.

Il prezzo di emissione è stabilito rispettivamente in lire 99,10 per i B.T.P. 1° ottobre 1990 e lire 98,80 per i B.T.P. 1° ottobre 1992 per ogni cento lire di capitale nominale dei nuovi buoni.

I possessori dei soli buoni del Tesoro triennali 12,50%, di scadenza 1° ottobre 1988 nominativi, hanno facoltà di chiedere il rinnovo nei nuovi titoli, con decorrenza degli

interessi dal 1° ottobre 1988 e con le modalità indicate negli articoli successivi, qualora non intendano provvedere alla riscossione di essi.

Art. 2.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da lire 1 milione, 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni e 1.000 milioni di capitale nominale.

In sede di sottoscrizione in contanti la richiesta di titoli del taglio da lire 1 milione è ammessa limitatamente alla frazione di capitale nominale inferiore a 5 milioni.

I segni caratteristici dei buoni al portatore saranno stabiliti con successivo decreto.

I segni caratteristici dei titoli nominativi sono quelli indicati nel decreto ministeriale 29 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 dicembre 1986.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni previste dal decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito in legge 17 novembre 1986, n. 759.

Art. 4.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto, ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, e successive modificazioni, sono iscritti nel gran libro del debito pubblico con decorrenza dal 1° ottobre 1988 e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Art. 5.

Il rinnovo dei buoni del Tesoro triennali 12,50%, di scadenza 1° ottobre 1988, nominativi, si effettua, per pari capitale nominale, con decorrenza, ad ogni effetto, dal 1° ottobre 1988; all'atto del rinnovo sarà corrisposto all'esibitore dei buoni da rinnovare l'importo pari alla differenza fra il capitale nominale stesso ed il prezzo di emissione dei nuovi buoni.

Sono trasferiti ai nuovi buoni, senza che occorra al riguardo alcuna autorizzazione o formalità, l'intestazione ed i vincoli dei buoni del Tesoro triennali 12,50% di scadenza 1° ottobre 1988, indicati negli articoli precedenti versati per il rinnovo.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni di cui al primo comma dell'art. 1 è affidata alla Banca d'Italia.

Le operazioni di rinnovo dei buoni nominativi avranno inizio il 3 ottobre 1988 e termineranno il giorno 7 dello stesso mese.

Le sottoscrizioni in contanti avranno inizio il 3 ottobre 1988 e termineranno il giorno 5 dello stesso mese, fatte salve, secondo l'andamento delle operazioni di sottoscrizione in contanti, chiusura anticipata e facoltà di riparto che avrà per oggetto le sole richieste pervenute nella giornata in cui l'ammontare nominale delle sottoscrizioni in contanti risulti superiore all'importo nominale offerto in sottoscrizione indicato per ciascun prestito; il Tesoro può anche chiudere le sole sottoscrizioni in contanti e lasciare aperte quelle per il rinnovo.

Per le sottoscrizioni in contanti, la Banca d'Italia ha facoltà di avvalersi di aziende e di istituti di credito, nonché degli operatori ammessi a partecipare alle aste dei buoni ordinari del Tesoro di cui al decreto ministeriale 29 marzo 1988 i quali intervengono in proprio e per conto della clientela.

A rimborso delle spese sostenute ed a compenso del servizio reso, sarà corrisposta alla Banca d'Italia, sull'ammontare nominale dell'emissione di cui al primo comma dell'art. 1, una provvigione di collocamento di 75 centesimi per i B.T.P. 1° ottobre 1990 e di 1 lira per i B.T.P. 1° ottobre 1992 contro rilascio di apposita ricevuta all'atto del versamento alle sezioni di tesoreria del contante ovvero dei buoni nominativi presentati per il rinnovo. Tale provvigione potrà essere attribuita, in tutto o in parte, agli incaricati in relazione agli impegni assunti con la Banca d'Italia.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare».

Art. 7.

Il versamento relativo alla sottoscrizione in contanti sarà effettuato dalla Banca d'Italia alla sezione di tesoreria provinciale di Roma in una o più soluzioni entro il 28 ottobre 1988 per il controvalore dei buoni sottoscritti, unitamente al rateo d'interesse dovuto allo Stato al tasso annuo indicato nel precedente art. 1, dal 1° ottobre 1988 al giorno del versamento, con bonifico di tre giorni al netto della ritenuta fiscale.

Il versamento relativo alle eventuali sottoscrizioni corrispondenti alla quota nominale dell'importo dei buoni del Tesoro triennali 12,50%-1° ottobre 1988 nominativi non rinnovati verrà effettuato, in una o più soluzioni, entro trenta giorni dalla data di inizio delle operazioni di rinnovo e di sottoscrizione, per il controvalore dei buoni stessi unitamente al rateo di interesse dovuto allo Stato per il periodo dal 1° ottobre 1988 al giorno del versamento, con bonifico di tre giorni al netto della ritenuta fiscale.

La sezione di tesoreria provinciale di Roma rilascerà per detti versamenti apposite ricevute da valere per il ritiro dei nuovi titoli.

Art. 8.

Le richieste di rinnovo dei buoni del Tesoro triennali 12,50%, di scadenza 1° ottobre 1988, nominativi, di importo pari o multiplo di lire 100.000, dovranno essere compilate su apposite distinte descrittive dei buoni ad esse uniti e presentate soltanto presso le filiali della Banca d'Italia, alle quali possono essere esibite dagli incaricati della Banca d'Italia stessa o da altri istituti, enti o persone diversi dagli intestatari.

Le richieste di rinnovo possono essere firmate e presentate anche da qualsiasi esibitore dei titoli nominativi da rinnovare. L'importo di cui all'art. 5 sarà corrisposto all'esibitore dei predetti buoni nominativi. La Banca d'Italia rilascerà apposite ricevute per il capitale nominale dei nuovi buoni.

La consegna dei nuovi buoni nominativi sarà disposta dalla Direzione generale del debito pubblico a favore delle filiali della Banca d'Italia, tramite le competenti sezioni di tesoreria, per la successiva consegna agli interessati, previo ritiro delle ricevute rilasciate.

I possessori di detti buoni del Tesoro triennali 12,50%-1° ottobre 1988, nominativi, che non intendano avvalersi della facoltà di chiederne il rinnovo con le modalità indicate nel presente articolo, dovranno chiederne il rimborso alla Direzione generale del debito pubblico per il tramite delle direzioni provinciali del Tesoro, nei termini e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni in materia di debito pubblico.

Art. 9.

La consegna alle sezioni di tesoreria provinciale dei citati buoni del Tesoro triennali 12,50%-1° ottobre 1988 al nome, rinnovati, sarà effettuata dalle filiali della Banca d'Italia.

Le sezioni di tesoreria provinciale, accettati i buoni di cui al comma precedente, rilasceranno alle filiali della Banca d'Italia apposite ricevute contenenti le indicazioni circa il quantitativo e il capitale nominale dei nuovi titoli nominativi.

Art. 10.

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del debito pubblico, entro trenta giorni dalla data di inizio delle operazioni di sottoscrizione, i quantitativi per taglio dei nuovi buoni al portatore sottoscritti da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della Banca d'Italia stessa.

La consegna dei nuovi buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 11.

Le sottoscrizioni, da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del debito pubblico, avvengono presso la Tesoreria centrale dello Stato, a cura del cassiere del debito pubblico, mediante versamento del contante o su presentazione di titoli nominativi scaduti e non prescritti da reimpiegare.

Le sottoscrizioni di cui al primo comma saranno eseguite esclusivamente in B.T.P. 12,50% di scadenza 1° ottobre 1992, esse avranno inizio il 3 ottobre 1988 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali della prossima emissione.

La Tesoreria centrale dello Stato, a fronte delle suddette sottoscrizioni, rilascerà quietanza di versamento al bilancio dello Stato del controvalore, al prezzo di emissione, dei nuovi buoni nominativi da emettere che fruttano interessi dalla data della quietanza stessa. In caso di presentazione di titoli nominativi da reimpiegare, il cassiere del debito pubblico ritirerà, per il successivo pagamento agli interessati, l'importo pari alla differenza tra il capitale nominale stesso ed il relativo prezzo di emissione nonché l'eventuale importo corrispondente alla frazione inferiore a lire centomila del titolo presentato.

Per la consegna dei nuovi buoni nominativi ed il pagamento delle somme comunque provenienti dalla esecuzione delle operazioni di cui trattasi, saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili.

Art. 12.

Sui nuovi buoni al portatore è ammessa la riunione, a semplice richiesta dell'esibitore; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore.

Analogamente i buoni nominativi potranno su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi; se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona o del medesimo ente.

Art. 13.

Tutti gli atti ed i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tassa sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione di nuovi titoli è esente da imposta di bollo, dall'imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi delle provvigioni di cui all'art. 6.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli alle sezioni di tesoreria provinciale e dei titoli nominativi consegnati per il rinnovo sarà, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte di titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 14.

Per i versamenti in contanti previsti rispettivamente dagli articoli 7 e 11 del presente decreto saranno rese separate contabilità in base alle istruzioni da emanare dalle competenti direzioni generali del Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 settembre 1988

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 settembre 1988
Registro n. 43 Tesoro, foglio n. 223

88A3983

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 20 settembre 1988.

Integrazione all'ordinanza n. 1498/FPC del 6 luglio 1988 concernente: «Misure dirette a fronteggiare le situazioni di emergenza connesse con gli incendi boschivi in Sardegna». (Ordinanza n. 1559/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Vista la propria ordinanza n. 1498/FPC del 6 luglio 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 dell'11 luglio 1988, con la quale sono state adottate misure per fronteggiare gli incendi boschivi in Sardegna per il periodo 15 luglio-15 settembre 1988;

Visto il telegramma n. 1177/AI in data 2 settembre 1988 con il quale l'assessorato per la difesa dell'ambiente della regione Sardegna chiede che vengano procrastinate le misure di cui alla predetta ordinanza, in considerazione del perdurare della situazione di pericolosità causata dagli incendi boschivi;

Considerato che sono previste condizioni meteorologiche che produrranno per tutto il mese di settembre 1988 ancora alto rischio di incendi boschivi;

Conseguita l'intesa con il Ministero dell'interno e con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Le disposizioni di cui all'ordinanza n. 1498/FPC in data 6 luglio 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 dell'11 luglio 1988, sono prorogate al 30 settembre 1988.

Il Ministero dell'interno è autorizzato a richiamare duecento vigili del fuoco discontinui fino a giorni venti.

Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente ordinanza, valutato in circa 550.000.000 di lire, si provvederà con le disponibilità del fondo per la protezione civile.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna.

Roma, addì 20 settembre 1988

Il Ministro: LATTANZIO

88A3988

ORDINANZA 20 settembre 1988.

Disposizioni relative al collocamento in aspettativa del sindaco del comune di Sonico, in provincia di Brescia, colpito dagli eventi alluvionali del mese di agosto 1987. (Ordinanza n. 1560/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470;

Vista l'ordinanza n. 1225/FPC del 27 ottobre 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 2 novembre 1987, con cui è stata disposta l'estensione ai sindaci dei comuni di Saviore Adamello, Sonico e Niardo in provincia di Brescia delle norme contenute nell'ordinanza n. 1105/FPC/ZA del 28 luglio 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 4 agosto 1987, concernente il collocamento in aspettativa;

Viste le ordinanze n. 1460/FPC del 10 maggio 1988, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 18 maggio 1988 e n. 1547/FPC del 25 agosto 1988, in corso di pubblicazione, con le quali è stata disposta la proroga, da ultimo fino al 31 ottobre 1988, delle sopra citate disposizioni in relazione ai sindaci di Saviore Adamello e Niardo in quanto il sindaco del comune di Sonico risultava, alla data degli eventi calamitosi legittimanti la concessione dell'aspettativa in parola, già collocato in aspettativa senza assegni per motivi inerenti alla propria qualità di sindaco e, pertanto, nei confronti del medesimo, non avevano potuto trovare applicazione le disposizioni di cui alla sopra citata ordinanza n. 1225/FPC del 27 ottobre 1987;

Vista la nota n. 1783 del 5 luglio 1988 con la quale il sindaco del comune di Sonico rappresentando che il proprio collocamento in aspettativa senza assegni veniva a scadere il 24 novembre 1987 e che le disposizioni di cui alla predetta ordinanza n. 1225/FPC del 27 ottobre 1987 erano state, comunque, prorogate a beneficio di sindaci dei comuni di Saviore Adamello e Niardo colpiti dai medesimi eventi calamitosi, richiede l'applicazione in proprio favore delle più favorevoli disposizioni di cui alle sopra citate ordinanze n. 1460/FPC del 10 maggio 1988 e n. 1547/FPC del 25 agosto 1988;

Ravvisata l'opportunità, a fini perequativi, di disporre l'applicazione di un medesimo trattamento per quanto riguarda il collocamento in aspettativa di sindaci dei comuni di Saviore Adamello, Niardo e Sonico colpiti dalle avversità atmosferiche dell'agosto 1987;

Dispone:

Articolo unico

Al sindaco del comune di Sonico in provincia di Brescia si applicano a decorrere dal 25 novembre 1987 fino al 31 ottobre 1988, le disposizioni concernenti il collocamento in aspettativa di cui alle ordinanze citate nelle premesse.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 settembre 1988

Il Ministro: LATTANZIO

88A3987

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Soppressione del vice consolato di seconda categoria in Atlanta (Stati Uniti d'America), e contemporanea istituzione, nella stessa sede, di un consolato di seconda categoria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

(Omissis).

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Il vice consolato di seconda categoria in Atlanta (Stati Uniti d'America) è soppresso.

Art. 2.

È istituito in Atlanta (Stati Uniti d'America) un consolato di seconda categoria.

Art. 3.

Il presente decreto avrà effetto a decorrere dal 1° settembre 1988.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 27 giugno 1988

COSSIGA

ANDREOTTI, *Ministro degli affari esteri*

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1988
Registro n. 16 Esteri, foglio n. 245

88A3943

MINISTERO DELLE FINANZE

Sostituzione del presidente della commissione elettorale circoscrizionale per la Toscana, per l'elezione dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero.

Con decreto ministeriale 19 settembre 1988 il primo dirigente dottor Francesco Giardiello è stato nominato presidente della commissione elettorale circoscrizionale per la Toscana, per l'elezione dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero, in sostituzione del dirigente superiore dott. ing. Edilio Baschieri.

88A3952

Sostituzione del presidente della commissione elettorale circoscrizionale per il Friuli-Venezia Giulia, per l'elezione dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero.

Con decreto ministeriale 19 settembre 1988 il primo dirigente dottor Salvatore Di Giugno è stato nominato presidente della commissione elettorale circoscrizionale per il Friuli-Venezia Giulia, per l'elezione dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero, in sostituzione del dirigente superiore dott. ing. Libero Pinamonti.

88A3953

Sostituzione di un componente la commissione elettorale circoscrizionale per il Veneto, per l'elezione dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero.

Con decreto ministeriale 19 settembre 1988 l'impiegato della settima qualifica funzionale dott. Biagio Rinaldi è stato nominato componente della commissione elettorale circoscrizionale per il Veneto, per l'elezione dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero, in sostituzione del direttore di seconda classe dott. Gennaro Marrone.

88A3954

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Modificazioni allo statuto dell'Associazione nazionale famiglie emigrati, in Roma

Con decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1988, sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono state approvate le modifiche allo statuto dell'Associazione nazionale famiglie emigrati (ANFE), in Roma.

88A3939

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto ministeriale 14 settembre 1988 i poteri conferiti al dottor Valerio Poi, commissario governativo della società cooperativa «Agricola fivizzanese Apualat - Società cooperativa a r.l.», con sede in Fivizzano (Massa Carrara), sono stati prorogati fino al 14 marzo 1989.

Con decreto ministeriale 14 settembre 1988 ai sensi dell'art. 2543 del codice civile sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa «Galeno - Società cooperativa edificatrice a r.l.», con sede in Firenze, costituita il 18 febbraio 1972 per rogito notaio Massimo Ersoch ed è stato nominato commissario governativo, per un periodo di dodici mesi, il rag. Marcello Peruzzi.

88A3971

MINISTERO DELL'INTERNO

Conferimento di attestati di pubblica benemerenza al merito civile

Il Ministro dell'interno, con decreto 9 marzo 1988, in seguito a parere della commissione prevista dall'art. 4 della legge 20 giugno 1956, n. 658, ha conferito i seguenti attestati di pubblica benemerenza al merito civile, per le azioni coraggiose sottoindicate:

vice questore della Polstato dott. Giuseppe Lo Monaco, tenente di vascello Antonio Zanghì, maresciallo capo mare Filippo Anastasi, maresciallo ordinario mare Guido De Angelis, brigadiere mare Giuseppe Tanzarella, brigadiere mare Fulvio Solidoro, appuntato mare Giovannino Di Mento, secondo capo nocchiero di porto Giuseppe Micali, sergente nocchiero di porto Giuseppe Corradino, nocchiero di porto Salvatore Arigò, capitano carabinieri Antonio Affinito, maresciallo carabinieri Antonino Rizzo, carabiniere Antonio Vittorio, carabiniere Nunzio Mineo, capitano guardia di finanza Walter Cretella Lombardo e finanziere Savino Doronzo

l'11 giugno 1986 in Milazzo. — In occasione di un violentissimo incendio divampato a bordo di un aliscafo, si prodigava con alacre impegno, nonostante le avverse condizioni meteomarine, nell'opera di soccorso dei naufraghi, scongiurando, così, più gravi conseguenze.

88A3944

MINISTERO DEL TESORO

N. 189

Corso dei cambi del 28 settembre 1988 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1402,400	1402,400	1402,50	1402,400	1402,400	1402,07	1401,750	1402,400	1402,400	1402,40
Marco germanico	745,770	745,770	746,30	745,770	745,770	745,59	745,410	745,770	745,770	745,77
Franco francese	219,040	219,040	219,30	219,040	219,040	219,02	219 —	219,040	219,040	219,04
Fiorino olandese	661,490	661,490	661,80	661,490	661,490	661,42	661,350	661,490	661,490	661,49
Franco belga	35,579	35,579	35,61	35,579	35,579	35,58	35,588	35,579	35,579	35,57
Lira sterlina	2359 —	2359 —	2362,50	2359 —	2359 —	2359,10	2359,200	2359 —	2359 —	2359 —
Lira irlandese	2000,600	2000,600	2001 —	2000,600	2000,600	2000,62	2000,650	2000,600	2000,600	—
Corona danese	194,580	194,580	194,70	194,580	194,580	194,59	194,610	194,580	194,580	194,58
Dracma	9,199	9,199	9,21	9,199	—	—	9,204	9,199	9,199	—
E.C.U.	1547,150	1547,150	1548,50	1547,150	1547,150	1547,02	1546,890	1547,150	1547,150	1547,15
Dollaro canadese	1147,350	1147,350	1150 —	1147,350	1147,350	1147,37	1147,400	1147,350	1147,350	1147,35
Yen giapponese	10,443	10,443	10,46	10,443	10,443	10,44	10,440	10,443	10,443	10,44
Franco svizzero	880,130	880,130	881 —	880,130	880,130	880,16	880,200	880,130	880,130	880,12
Scellino austriaco	106 —	106 —	106 —	106 —	106 —	105,98	105,972	106 —	106 —	106 —
Corona norvegese	202,160	202,160	202,10	202,160	202,160	202,17	202,180	202,160	202,160	202,16
Corona svedese	217,400	217,400	217,50	217,400	217,400	217,44	217,480	217,400	217,400	217,40
FIM	315,650	315,650	316 —	315,650	315,650	315,73	315,810	315,650	315,650	—
Escudo portoghese	9,034	9,034	9,05	9,034	9,034	9,04	9,048	9,034	9,034	9,03
Peseta spagnola	11,249	11,249	11,26	11,249	11,249	11,25	11,253	11,249	11,249	11,24
Dollaro australiano	1098,300	1098,300	1098 —	1098,300	1098,300	1098,15	1098 —	1098,300	1098,300	1098,30

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 28 settembre 1988

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1402,075
Marco germanico	745,590
Franco francese	219,020
Fiorino olandese	661,420
Franco belga	35,583
Lira sterlina	2359,100
Lira irlandese	2000,625
Corona danese	194,595
Dracma	9,201
E.C.U.	1547,020
Dollaro canadese	1147,375
Yen giapponese	10,441
Franco svizzero	880,165
Scellino austriaco	105,986
Corona norvegese	202,170
Corona svedese	217,440
FIM	315,730
Escudo portoghese	9,041
Peseta spagnola	11,251
Dollaro australiano	1098,150

Media dei titoli del 28 settembre 1988

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	74 —
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	99,050
» 9% » » 1976-91	99,350
» 10% » » 1977-92	101,100
» 12% (Beni Esteri 1980)	103,500
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	96,250
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	84,600
» » » 22- 6-1987/91	84,200
» » » 18- 3-1987/94	71,800
» » » 21- 4-1987/94	70,450
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	99,200
» » » 10% 18- 4-1987/92	95,350
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	93,550
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	96,475
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	95 —
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	102,950
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	99,975
» » » TR 2,5% 1983/93	87,500
» » » Ind. 1-10-1983/88	100 —
» » » » 15- 7-1985/90	99,400
» » » » 16- 8-1985/90	99,350
» » » » 18- 9-1985/90	99,375
» » » » 18-10-1985/90	99,300
» » » » 1-11-1983/90	101,300
» » » » 18-11-1985/90	99,250
» » » » 1-12-1983/90	101,250
» » » » 18-12-1985/90	99,475
» » » » 1- 1-1984/91	101,600
» » » » 17- 1-1986/91	99,350
» » » » 1- 2-1984/91	101,450
» » » » 18- 2-1986/91	99,375
» » » » 1- 3-1984/91	100,350
» » » » 18- 3-1986/91	99,350
» » » » 1- 4-1984/91	100,500
» » » » 1- 5-1984/91	100,325
» » » » 1- 6-1984/91	100,400
» » » » 1- 7-1984/91	99,925
» » » » 1- 8-1984/91	99,900
» » » » 1- 9-1984/91	100,150
» » » » 1-10-1984/91	100,206
» » » » 1-11-1984/91	100 —
» » » » 1-12-1984/91	99,775
» » » » 1- 1-1985/92	99,975
» » » » 1- 2-1985/92	99,500
» » » » 18- 4-1986/92	97,300
» » » » 19- 5-1986/92	96,400
» » » » 20- 7-1987/92	97,600
» » » » 19- 8-1987/92	98 —
» » » » 1-11-1987/92	97,800
» » » » 1-12-1987/92	97,825
» » » » 18- 6-1986/93	95,700
» » » » 17- 7-1986/93	95,750
» » » » 19- 8-1986/93	95,675
» » » » 18- 9-1986/93	96,100
» » » » 20-10-1986/93	95,700
» » » » 19-12-1986/93	95,900
» » » » 18-11-1987/93	95,925
» » » » 1- 1-1988/93	97,350
» » » » 1- 2-1988/93	97,250
» » » » 1- 3-1988/93	97,300
» » » » 1- 2-1985/95	97,775
» » » » 1- 3-1985/95	94,400
» » » » 1- 4-1985/95	93,600
» » » » 1- 5-1985/95	93,575
» » » » 1- 6-1985/95	93,525
» » » » 1- 7-1985/95	95,125
» » » » 1- 8-1985/95	94,625
» » » » 1- 9-1985/95	94,725
» » » » 1-10-1985/95	95,150
» » » » 1-11-1985/95	95,150
» » » » 1-12-1985/95	95,675
» » » » 1- 1-1986/96	96 —

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1986/96 II	96,575
» » » » 1- 2-1986/96	95,575
» » » » 1- 3-1986/96	94,850
» » » » 1- 4-1986/96	94,250
» » » » 1- 5-1986/96	93,925
» » » » 1- 6-1986/96	93,925
» » » » 1- 7-1986/96	94,300
» » » » 1- 8-1986/96	94,100
» » » » 1- 9-1986/96	95,525
» » » » 1-10-1986/96	94,650
» » » » 1-11-1986/96	94,950
» » » » 1-12-1986/96	95,850
» » » » 1- 1-1987/97	95,850
» » » » 1- 2-1987/97	95,625
» » » » 18- 2-1987/97	95,500
» » » » 1- 3-1987/97	95,500
» » » » 1- 4-1987/97	94,300
» » » » 1- 5-1987/97	93,950
» » » » 1- 6-1987/97	93,650
» » » » 1- 7-1987/97	94,050
» » » » 1- 8-1987/97	93,900
» » » » 1- 9-1987/97	97,150
Buoni Tesoro Pol. 12,50% 1-10-1988	100,050
» » » 12,50% 1-11-1988	100,200
» » » 12,50% 1- 1-1989	100,450
» » » 12,50% 1- 2-1989	101,050
» » » 12,50% 1- 3-1989	101,250
» » » 12,00% 1- 4-1989	101,250
» » » 10,50% 1- 5-1989	100,500
» » » 9,25% 1- 1-1990	98,100
» » » 12,50% 1- 1-1990	102,500
» » » 9,25% 1- 2-1990	97,825
» » » 12,50% 1- 2-1990	102,775
» » » 9,15% 1- 3-1990	97,400
» » » 10,50% 1- 3-1990	98,250
» » » 12,50% 1- 3-1990	102,850
» » » 10,50% 15- 3-1990	98,125
» » » 9,15% 1- 4-1990	97,250
» » » 12,00% 1- 4-1990	102,150
» » » 9,15% 1- 5-1990	97,200
» » » 10,50% 1- 5-1990	100,050
» » » 9,15% 1- 6-1990	97 —
» » » 10,00% 1- 6-1990	99,650
» » » 9,50% 1- 7-1990	98,300
» » » 10,50% 1- 7-1990	98,975
» » » 9,50% 1- 8-1990	98,250
» » » 10,50% 1- 8-1990	98,975
» » » 9,25% 1- 9-1990	97,725
» » » 11,25% 1- 9-1990	98,900
» » » 9,25% 1-10-1990	96,150
» » » 11,50% 1-10-1990	99,125
» » » 9,25% 1-11-1990	96,225
» » » 9,25% 1-12-1990	96,475
» » » 12,50% 1- 3-1991	104,150
» » » 9,25% 1- 1-1992	93,550
» » » 9,25% 1- 2-1992	93,550
» » » 11,00% 1- 2-1992	95,350
» » » 9,15% 1- 3-1992	93,950
» » » 9,15% 1- 4-1992	93,500
» » » 9,15% 1- 5-1992	94,050
» » » 9,15% 1- 6-1992	94,675
» » » 10,50% 1- 7-1992	97,300
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	102,025
» » » » 22-11-1982/89 13%	104,950
» » » » 1983/90 11,50%	106,150
» » » » 1984/91 11,25%	107,150
» » » » 1987/91 8,75%	94,250
» » » » 1984/92 10,50%	106,775
» » » » 1985/93 9,60%	105 —
» » » » 1985/93 9,75%	104,275
» » » » 1985/93 9,00%	102,600
» » » » 1985/93 8,75%	101,500
» » » » 1986/94 8,75%	101,275
» » » » 1986/94 6,90%	94,200
» » » » 1987/94 7,75%	95,250

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

88M28098

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto-legge 30 settembre 1988, n. 421, recante: «Misure urgenti in materia sanitaria, nonché per il ripiano dei disavanzi di bilancio delle unità sanitarie locali e della Croce rossa italiana». (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 231 del 1° ottobre 1988).

Al comma 1 dell'art. 2 del decreto-legge citato in epigrafe, pubblicato alla pag. 3 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «. dei disavanzi dei bilanci delle unità sanitarie locali *accertati* per ciascuno degli anni 1985 e 1986.», leggasi: «. dei disavanzi dei bilanci delle unità sanitarie locali per ciascuno degli anni 1985 e 1986.».

88A4009

Comunicato relativo al decreto del Ministro del tesoro 20 settembre 1988 concernente: «Determinazione del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° aprile 1984 (settennali), 1° ottobre 1984 (settennali), 18 ottobre 1985 (quinquennali), 1° aprile 1988 (quinquennali), relativamente alle cedole con godimento nel mese di ottobre 1988 e scadenza nel mese di aprile 1989». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 226 del 26 settembre 1988).

Nel decreto citato in epigrafe, nella parte del dispositivo riportato alla pag. 20 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «L. *447.000.000.000* per i CCT settennali 1° ottobre 1984», leggasi: «L. *477.000.000.000* per i CCT settennali 1° ottobre 1984».

88A4006

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1988

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale .... L. 220.000
- semestrale .... L. 120.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
- annuale .... L. 28.000
- semestrale .... L. 17.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità Europee:
- annuale .... L. 105.000
- semestrale .... L. 58.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale .... L. 28.000
- semestrale .... L. 17.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale .... L. 100.000
- semestrale .... L. 60.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale .... L. 375.000
- semestrale .... L. 205.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta ufficiale parte prima prescelto con la somma di L. 25.000, si avrà diritto a ricevere l'indice annuale cronologico per materie 1988.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* .... L. 800

Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione .... L. 800

Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .... L. 800

Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .... L. 800

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale .... L. 60.000

Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione .... L. 800

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale .... L. 84.000

Prezzo di vendita di un fascicolo .... L. 3.400

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale .... L. 120.000
Abbonamento semestrale .... L. 65.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione .... L. 800

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221